



**“LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE AL 15°
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI NEI COMUNI DI
.....”.**

1. ORIGINE DEI CENSIMENTI: UN PO' DI INFORMAZIONI

Il termine **censimento** compare nella nostra lingua nel 1749, ma arriva da lontano, viene dal latino *censere* e significa valutare, apprezzare. L'interesse dei popoli del mondo per l'enumerazione dei propri appartenenti risale alla notte dei tempi: basti pensare ai dipinti rupestri delle epoche primitive, ritraenti gruppi di uomini, prede di caccia, utensili e oggetti, spesso rappresentati in prospettive d'ordine numerale. Sicché vediamo avvalorata la tesi secondo cui l'umanità ha sempre dimostrato un'attenzione innata per l'enumerazione di sé e delle proprie "cose".

Nell'epoca antica gli obiettivi principali delle rilevazioni demografiche ante litteram erano principalmente militari e fiscali: erano volute dai potenti dell'epoca, per lo più su scala locale, quindi prescindenti dai principi di simultaneità ed universalità, propri dei sistemi censuari moderni, per la stima dei tributi dovuti in base ai beni posseduti e per il calcolo degli uomini da destinare, secondo svariate regolamentazioni, alle attività belliche. Potremmo arguire che da tale motivazione originale scaturisce quell'atavica diffidenza degli individui, diffusa a tutt'oggi, a rispondere a quesiti riguardanti la sfera patrimoniale e personale, quasi che l'imposizione improvvisa e spregiudicata dell'antico balzello in seguito all'elaborazione di nuove informative fosse un'eventualità attuale. Alcune fonti citano notizie sicure di censimenti su vasta scala organizzati dalle grandi civiltà fluviali in Mesopotamia, con la prima sistematica attività d'enumerazione sviluppata dai Sumeri nel 3800 A.C.

Contestualmente gli antichi Egizi, in un'epoca di continue guerre e carestie, approntarono sistemi di rilevazione e registrazione censuaria aventi rilevanza strategica per la pianificazione delle risorse da destinare alla popolazione e la quantità di manodopera e di soldati a disposizione dei faraoni.

In questi casi i metodi d'enumerazione furono certamente inappropriati e distanti dall'agognato criterio di rappresentatività della realtà della popolazione: il censimento era un progetto troppo costoso in termini di risorse e richiedeva l'elaborazione ed applicazione di strategie di contatto relazionale troppo avanzate, spesso incomprensibili per la cultura dell'epoca ed incompatibili con le necessità preminentemente pratiche, per lo più miranti alla sopravvivenza, delle popolazioni in questione, in un contesto sociale in cui la schiavitù, ad esempio, era un istituto all'ordine del giorno.

In Cina furono approntati i primi conteggi della popolazione attorno al 3000 A.C.; contemporaneamente in India vennero eseguite enumerazioni delle persone e delle risorse alimentari: possiamo inferire che le attività censuarie "nascono" nelle terre storicamente più popolate, in cui la densità demografica, la natalità e la mobilità, sono considerati da sempre come indicatori di sopravvivenza per popoli interi. È lampante che il censimento demografico risulti essere storicamente un imprescindibile strumento d'analisi, alla base di successive attività decisionali e di governo.

Il più antico censimento di cui si conoscono i risultati è quello tramandato dalla Bibbia, effettuato da Mosè attorno al XIII Secolo A.C., nel deserto del Sinai, dopo l'esodo dall'Egitto, e mirante all'enumerazione per capifamiglia, distinzione del mestiere, valutazione del censo, riguardo a tutti i maschi: "il Signore parlò a Mosè, (...), e disse: « Fate il censimento di tutta la comunità degli Israeliti, secondo le loro famiglie, secondo il casato dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, (...) »".

I censimenti vennero effettuati dai Greci e dai Romani, già alcuni secoli prima della nascita di Cristo. Risale al 709 A.C. la Tabula Heracleensis, nella quale è previsto: "*eorumque nomina praenomina, patres aut patronos, tribus, cognomina, et quot annos quisque eorum habet, et rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ab eo, qui tum censum populi acturus erit, proposita erit, ab iis iuratis accipito; eaque omnia in tabulas publicas sui municipi referunda curato; (...)*".

Nel 555 A.C. fu istituita da Servio Tullio la Lustratio, cerimonia di purificazione della città concomitante al censimento individuale dei cives maschi, ogni cinque anni (lustrum). Risale al 443 A.C. l'istituzione dei censori, magistrati incaricati di censire la popolazione, eletti ogni cinque anni dai comizi centuriati. La finalità principale della loro attività di conteggio e classificazione risiedeva nell'ordinamento delle liste elettorali, delle milizie e dei tributi: si tramanda che il census comprendesse pure donne e bambini, principalmente per la distribuzione corretta delle annonae (generi alimentari). Quindi esso giocava un ruolo decisivo nell'organizzazione politica ed economica di Roma. L'etimo latino *census*, da *censere* (recitare, dichiarare solennemente), è alla base delle principali dizioni straniere

moderne riferentesi all'attività censuaria: census inglese, zensus tedesco, recensement francese, censo spagnolo.

I *censores* tenevano la loro carica per diciotto mesi, tempo massimo previsto per eseguire l'enumerazione della cittadinanza secondo classi di censo. Viene così introdotto il concetto di periodicità dell'enumerazione censuaria, canone fondamentale del censimento moderno.

In seguito il censimento fu introdotto come istituto obbligatorio non solo per l'urbe e la penisola italiana ma anche per i territori conquistati, per valutarvi le risorse umane e le ricchezze economiche. Possiamo notare quanto la storia delle rilevazioni censuarie sia strettamente legata a quella dello Stato e delle amministrazioni statali in genere: fin dall'antichità appare insostituibilmente strumentale alle più importanti attività decisionali istituzionali.

Il censimento dell'antichità più famoso, quello di cui si sente parlare nella cultura cristiana sin dall'infanzia, è quello che fa da retroscena alla natività, riferito nel vangelo di Luca: non è ben chiaro però se fosse organizzato su scala globale (il mondo romano), per ordine d'Augusto, oppure locale, per volontà del legato di Siria, Quirinio. La disgregazione dell'impero e le coeve invasioni barbariche segnarono un lungo intervallo nella tradizione censuaria: rilevamenti della popolazione, solo per certi aspetti quantitativi e di frequenza paragonabili ai moderni censimenti, si ebbero per tutto il Medioevo; essi furono eseguiti sempre per scopi militari e fiscali, contraddistinti da una certa occasionalità ed incompletezza strutturale. Carlo Magno ordinò un censimento nel suo impero, dapprima mirante all'esclusiva enumerazione delle persone libere, in seguito esteso anche al numero e alla qualità di beni posseduti, al numero complessivo dei vassalli e dei servi della gleba.

Il Domesday Book fu commissionato nel dicembre del 1085 da Guglielmo il Conquistatore, col preciso intento di contare la popolazione presente sul territorio inglese (a sud dei fiumi Tees e Ribble) vent'anni dopo l'invasione normanna.

Nel XIII Secolo si svolsero rilevazioni periodiche della popolazione nei Comuni e nelle Repubbliche italiane: l'enumerazione aveva ad oggetto i capi famiglia, elencati nel "libro dei fuochi", così chiamato perché poggiava la propria organizzazione sulle unità abitative, i focolari.

La Serenissima indisse ufficialmente il primo censimento universale nel 1338: il rilevamento annoverava caratteristiche qualitative degli individui quali età, professione, sesso, nazionalità e condizione sociale. Esso venne ripetuto periodicamente con sempre maggiori perfezionamenti metodologici e archivistici: nel 1607 venne introdotto l'uso di formulari a stampa che possono essere considerati alla stregua di primitivi questionari. I primi censimenti demografici (distinti da quelli economici, aventi ad oggetto l'enumerazione delle attività industriali, commerciali e dei servizi) moderni vennero introdotti con sistematicità nell'amministrazione della cosa pubblica agli inizi del Settecento.

Risale al 1701 il primo censimento della popolazione effettuato in Islanda, al 1749 in Svezia e al 1742 in Germania. Dal 1769 vennero effettuati sistematicamente i censimenti della popolazione in Norvegia e in Spagna. Nel 1790 venne introdotto negli Stati Uniti il census triennale, avente primariamente finalità elettorali: essendo infatti l'organizzazione amministrativa della nazione orfana di un sistema d'anagrafe locale, statale e quindi federale, per determinare le liste elettorali, il censimento è tuttora l'unico strumento idoneo per l'enumerazione della popolazione in riferimento alla sua quantità e distribuzione territoriale.

Nell'Ottocento il censimento demografico iniziò ad essere realizzato da quasi tutti gli stati europei: nel 1800 in Francia, nel 1801 in Inghilterra e Danimarca, nel 1821 in Irlanda, nel 1829 in Olanda, nel 1837 in Svizzera, nel 1846 in Belgio, nel 1853 nello Stato Pontificio, nel 1856 in Grecia, nel 1857 nel Lombardo-Veneto, nel 1858 nel Regno di Sardegna. Questo è un periodo, successivo alla pubblicazione nel 1798 delle teorie di Malthus, contraddistinto da un notevole incremento degli studi demografici, sfocianti in una maggiore attenzione strategica per le statistiche di Stato.

L'Australia attuò il primo censimento della popolazione nel 1828. Il primo censimento neozelandese risale al 1851, seppure non comprendente il conteggio dei Maori autoctoni, enumerati solo un secolo più tardi: venne istituito con scadenza triennale fino al 1881, anno in cui divenne obbligatorio ogni cinque anni. Possiamo dedurre quale vitale risorsa informativa costituissero i dati dei censimenti demografici per gli Stati di recente colonizzazione: in una situazione di forte incremento demografico, sia per l'impennata degli indici d'immigrazione che, conseguentemente, di quelli di natalità, calcolare la popolazione presente, per numero e per caratteristiche demografiche, e stimare le dinamiche sottese a

questi processi macroscopici, costituiva sicuramente uno strumento indispensabile, alla base di una lunga casistica di applicazioni pratiche, grosso modo concernenti la globalità delle politiche decisionali da prendersi all'interno del sistema nazionale. Nel 1871 ebbe luogo il primo censimento ufficiale del Canada, anche se risale al 1666 la prima enumerazione dei coloni, classificati per sesso, età, condizione occupazionale e stato anagrafico, attuata da Jean Talon. Oggigiorno quasi la globalità delle Nazioni effettua periodicamente i censimenti demografici: l'ambizione è quella di attivare un sistema di rilevazioni demografiche valido su scala planetaria, come proposto dal World Population and Housing Census Programme delle Nazioni Unite. L'organizzazione ha sottolineato l'importanza delle rilevazioni censuarie periodiche, indicate come risorse primarie per l'elaborazione di dati indispensabili per la pianificazione dello sviluppo sociale ed economico di tutti i popoli del mondo. Solo tramite queste attività sarà possibile un costante monitoraggio delle caratteristiche demografiche e delle tendenze sociali ed economiche, con la primaria finalità d'elevare gli standard di vita della popolazione globale. La Divisione Statistica dell'organizzazione mondiale suggerisce tutta una serie di raccomandazioni metodologiche, miranti ad uniformare le modalità d'attuazione, le caratteristiche socio-demografiche da rilevare e l'obbligatorietà di una diffusione universale dei dati così raccolti.

In Svezia tra il 1748 e il 1751 nasce il primo "censimento di Stato" mentre in Norvegia e in Spagna i primi censimenti iniziano dal 1769. Nel 1790 viene istituito negli USA il censimento della popolazione con cadenza quinquennale, mentre il Regno Unito inizia a censire la popolazione dal 1801.

Nella penisola italiana, all'epoca dei Comuni la Repubblica di Pistoia presenta, alla metà del XIII secolo, il primo esempio di "Libri dei fuochi" (nel senso di focolari e dunque di famiglie) che si temevano nella maggior parte dei Comuni italiani, ed è documentato nel 1427 il Catasto fiorentino che censisce da un punto di vista demografico ed economico la Popolazione della Repubblica Fiorentina.

Una delle prime esigenze dell'Italia unita fu quella di conoscere la sua popolazione attraverso il censimento. Il primo censimento del Regno d'Italia fu decretato l'8 settembre 1861 e la sua messa in opera fu predisposta in tempi molto rapidi rilevando tutta la popolazione di fatto presente nella notte dal 31 dicembre 1861 al 1° gennaio 1862. I successivi censimenti della popolazione si tennero con cadenza decennale con le sole eccezioni del 1891 e del 1941, anni in cui il censimento non venne effettuato: nel primo caso per difficoltà finanziarie, nel secondo per via degli eventi bellici. Il censimento del 1936, inoltre, si tenne a soli cinque anni dal precedente.¹ I primi quattro censimenti furono eseguiti con il metodo della rilevazione istantanea delle condizioni di fatto della popolazione del Regno, ovvero contando simultaneamente gli individui nel luogo dove ciascuno di essi era presente alla mezzanotte della data di riferimento. Con il censimento del 1881 venne adottata, come popolazione legale, la popolazione residente in sostituzione di quella presente. Da allora, fino ai giorni nostri, lo scopo principale del conteggio è diventato la popolazione residente, ossia la conta delle persone presenti con dimora abituale nel comune in cui sono censiti, cui si vanno ad aggiungere quelle temporaneamente assenti. La rilevazione della popolazione di fatto (persone presenti nel comune alla data del censimento) continuava tuttavia ad essere uno degli obiettivi del censimento. A tal fine, i criteri definiti per giudicare come temporanea l'assenza di una persona sono fondamentali, criteri che però non sono stati né rigidi, né uniformi, ma sono venuti affinando negli anni. Anche per quanto riguarda le famiglie e le convivenze, le definizioni si sono modificate nel tempo come pure si sono modificate le istruzioni fornite agli organi di censimento per la loro rilevazione.²

¹ *Nel 1930 l'articolo 1 del Regio Decreto n. 1503 del 1930 stabilì che i censimenti generali della popolazione dovessero tenersi ogni cinque anni. La periodicità quinquennale fu ribadita con la Legge n. 446 del 1941, che stabiliva anche che la data del successivo censimento sarebbe stata adottata con apposito provvedimento, come di fatto è avvenuto, per tutti i censimenti della Repubblica italiana, ma con periodicità decennale.*

² *Dell'unità di rilevazione "famiglia" sono state utilizzate diverse definizioni nel corso degli anni, di questo si riferisce ampiamente in Famiglie. Per quanto attiene alle convivenze, nei primi due censimenti non fu fatta distinzione tra famiglie e convivenze. Nel 1981 fu fissata la distinzione tra "famiglie propriamente dette" e "convivenze sociali". Tuttavia, dal 1901 le persone alloggiate in alberghi, locande, pensioni/camere ammobiliate, come anche le persone ricoverate in istituti pubblici o privati di beneficenza o di assistenza e quelle appartenenti ad altre convivenze furono iscritte nel modello dai proprietari o conduttori che venivano assimilati ai capi famiglia. Dal 1901 le istruzioni relative alla loro rilevazione si differenziarono: il censimento della gente di mare fu effettuato a cura degli uffici di porto; il personale diplomatico e consolare di stati esteri, gli ufficiali, marinai e altro personale a bordo delle regie navi, fuori dalle acque territoriali del Regno, e le regie truppe all'estero furono rispettivamente censiti dai Ministeri degli affari esteri, della marina e della guerra. Successive modifiche furono*

Per quanto riguarda l'organizzazione della rilevazione sul territorio, il censimento del 1861 costituisce il modello di riferimento cui si rifanno tutti i censimenti successivi, con cambiamenti modesti nel tempo. L'organizzazione prevedeva - e tuttora prevede - una pluralità di attori: l'organo centrale³ con funzioni di progettazione e di direzione delle operazioni censuarie, gli organi intermedi a livello provinciale, con mansioni di controllo e di supporto alla rilevazione, gli organi periferici, i comuni, con funzioni esecutive. Gli organi intermedi, preposti al censimento a livello provinciale (chiamati dal 1951 Uffici provinciali di censimento), sono costituiti dagli Uffici provinciali di statistica e dalle Camere di commercio. Responsabili degli uffici di censimento a livello provinciale, con funzioni di controllo sulla regolarità delle operazioni censuarie, erano - e sono ancora oggi - i prefetti. A livello periferico, gli organi preposti alla rilevazione sono da sempre i comuni presso i quali vengono istituite le Commissioni locali di censimento, denominate dal 1921 Uffici comunali di censimento, dei quali sono responsabili i sindaci. Infine, gli addetti alla rilevazione sul campo (chiamati fino al 1911 commessi di censimento, dal 1921 al 1951 sono stati denominati ufficiali di censimento) dal 1961 prendono il nome di rilevatori.

Le procedure censuarie quindi sono significativamente mutate, non tanto per gli attori coinvolti o per la sequenza delle operazioni che vengono svolte, quanto per le modalità di esecuzione delle stesse che hanno via via fatto propri i progressi tecnologici con i vantaggi che ne sono derivati in termini di risorse impiegate e di qualità dei risultati. Nel 1881 viene introdotta qualche prima modifica con un accentramento della funzione statistica, lo spoglio dei modelli compilati, infatti, passa dai comuni alla Direzione generale di statistica, con lo scopo di alleggerire l'onere sugli enti locali e di innalzare la qualità dei dati. Nel 1901 la data di riferimento viene spostata a febbraio e, nel 1911, a giugno.

Sempre nel 1901, per la prima volta, vengono introdotte schede individuali per ciascuna persona della famiglia, le quali dovevano essere inserite in una busta sulla quale andava riportato l'elenco di tutti i componenti. Inizia inoltre a diffondersi l'impiego dei metodi meccanici per le operazioni di classificazione dei dati.

Nel censimento del 1921 si torna, anche per motivi economici, alla compilazione di un unico foglio di famiglia organizzato in forma tabellare, in quanto le spese della rilevazione sul campo erano ancora a carico dei comuni. Inoltre, non vengono più utilizzati gli spogli meccanici, come era stato fatto per il precedente censimento. Negli anni Trenta, il governo mostra un forte interesse verso il censimento:

ne fissa la cadenza ogni cinque anni, assegna ingenti fondi all'Istituto, da poco costituito,⁴ e approva massicce assunzioni di personale proprio in occasione delle rilevazioni censuarie. Per dare risonanza all'evento, viene organizzata un'ampia campagna di sensibilizzazione e la data di riferimento viene fissata al 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma e con la Festa fascista del lavoro.

L'organizzazione censuaria è molto capillare, articolata, con nette e accurate ripartizioni di funzioni e competenze. L'attività ispettiva sui comuni e sulle anagrafi, attraverso le prefetture e le commissioni di vigilanza, è molto consistente. Lo spoglio meccanico dei dati avviene con l'impiego delle prime macchine perforatrici e selezionatrici con cartoline a 45 colonne.

La rilevazione censuaria del 1951 inaugura l'era dei censimenti della Repubblica ed è caratterizzata da molte novità, poi ereditate e perfezionate dai censimenti successivi. Gli oneri finanziari passano completamente a carico dello Stato. La data di riferimento viene fissata in autunno, come sarà poi anche per le tornate a venire. In concomitanza con quello della popolazione, viene effettuato il primo

introdotta dal 1951. Dal 1961 la convivenza, ai fini del censimento, è definita come un insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono vita comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. Nel 2001 si specifica che le convivenze anagrafiche costituiscono un sottoinsieme delle convivenze da censire; infatti ai fini del censimento sono considerate convivenze anche altre tipologie di convivenza che, nella maggior parte dei casi, ospitano solo persone non dimoranti abitualmente, come gli alberghi o gli ospedali.

³ Questa è cambiata nel tempo, si tratta inizialmente della Divisione di statistica generale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, istituita il 9 ottobre 1861 tramite regio decreto, poi sostituita dalla Direzione generale di statistica (1878) e successivamente dall'Istituto centrale di statistica, istituito il 9 luglio 1926, e denominato a partire dal 1989, a seguito della riorganizzazione, Istituto nazionale di statistica. Per una storia più dettagliata dell'Istat si veda: Istat. 1996. *Annali di statistica*, vol. 8, serie X, anno 125. Roma: Istat.

⁴ L'Istituto centrale di statistica è stato istituito nel 1926, a seguito di un periodo di profonda crisi dell'organizzazione della statistica italiana. Si pensi che nel 1923 l'Ufficio centrale di statistica non aveva più di una ventina di impiegati di ruolo. Pertanto il censimento del 1930 fu l'occasione per sostenere anche finanziariamente la rinascita della statistica pubblica (Istat. 1996. *Annali di statistica*, vol. 8, serie X).

censimento delle abitazioni, al fine di rispondere all'esigenza di una ricognizione del patrimonio abitativo del Paese uscito dal secondo conflitto mondiale. Per la prima volta viene redatto un apposito volume delle istruzioni agli organi periferici e si procede allo spoglio e alla tabulazione meccanografica dei dati. Viene, inoltre, realizzata la prima "Guida alla compilazione" allegata ai questionari redatti ancora in forma tabellare. Infine, viene adottata un'attrezzatura meccanografica più moderna, con l'impiego di schede perforate a 80 colonne.

Con il censimento del 1961, si passa all'utilizzo degli elaboratori di seconda generazione. L'esecuzione delle elaborazioni elettroniche fu effettuata su un calcolatore con 40 mila posizioni di memoria e dotato di sette unità di nastro magnetico, nonché su altri due elaboratori, ciascuno dei quali dotato di 4 mila posizioni di memoria, di una stampatrice, di un lettore-perforatore di schede e di due unità a nastro magnetico. Anche il questionario si modifica: è diviso in sezioni, ma continua a mantenere la forma tabellare.

La tornata censuaria del 1971 ha mostrato particolare attenzione allo strumento di rilevazione che introduce la precodifica dei quesiti del questionario, con grandi vantaggi sia per la qualità dei dati che per le modalità e la tempistica delle operazioni. Per la prima volta viene anche sperimentato il lettore ottico per l'acquisizione dei dati, sebbene con esiti solo parzialmente positivi. La raccolta di informazioni sui singoli membri della famiglia non è più organizzata in forma tabellare, ma a ciascuno sono riservate due pagine del modello di rilevazione. Viene inoltre introdotto il lembo staccabile per l'effettuazione del confronto censimento-anagrafe. Infine, si procede per la prima volta alla rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano e alla traduzione del questionario in lingua tedesca.

Gli ultimi tre censimenti sono caratterizzati da un impiego crescente di innovazioni tecnologiche, soprattutto nella fase di elaborazione dei dati. Nella rilevazione del 1981 l'acquisizione dei dati avviene mediante il data entry controllato, effettuato anche in modo decentrato dalle amministrazioni locali (regioni, province e comuni) che ne hanno fatto richiesta. Nel 1991, invece, la registrazione avviene tutta centralmente, sempre tramite data entry controllato, per passare, nel 2001, al lettore ottico. L'informatica, dunque, rivoluziona le modalità operative del censimento, conferendo snellezza e tempestività alle procedure di elaborazione e riducendo il carico di lavoro sugli operatori censuari.

Anche l'automazione del sistema di correzione dei dati (dal 1991) e del processo di codifica delle variabili testuali (dal 2001), completamente a carico dell'ISTAT, rientrano nel più ampio obiettivo di razionalizzazione delle risorse e di alleggerimento del processo di produzione. Nel 2001, inoltre, lo sviluppo della telematica, oltre a consentire l'attivazione di un sito dedicato al censimento, per il monitoraggio dei processi di distribuzione e raccolta del materiale e per la diffusione del materiale di istruzione e delle circolari, segna il passaggio alla diffusione dei risultati on line, ai volumi cartacei si affianca, infatti, il sistema di diffusione web DaWinci.

Sempre nell'ottica di un innalzamento della qualità dell'informazione statistica, dal 1981 vengono progettate e realizzate indagini pre e post censuarie (indagini pilota, di qualità e di copertura), finalizzate a testare l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati finali. Anche la pianificazione di sempre più massicce e sofisticate campagne di comunicazione e l'istituzione, a partire dal 1991, di un numero verde per i rispondenti vanno nella direzione di una maggiore copertura e di una maggiore attendibilità dei dati raccolti.

Relativamente ai contenuti le caratteristiche demografiche fondamentali dei censiti sono presenti nei questionari fin dal 1861: età (data di nascita dal 1921), sesso, stato civile, luogo di nascita (non nel 1936) e cittadinanza (dal 1881), oltre alla relazione con l'intestatario del foglio di famiglia, che diventano sempre più dettagliate nel corso degli anni. Le altre principali notizie raccolte riguardano la distinzione tra dimora abituale, presenza e assenza temporanea, l'istruzione, la condizione professionale, il pendolarismo (dal 1971), di cui si parlerà più avanti nelle specifiche sezioni tematiche. Sporadicamente nel corso dei diversi censimenti, furono anche acquisite notizie di vario tipo, quali ad esempio: lingua parlata, religione professata, infermità, fecondità.⁵

⁵ *La lingua parlata è rilevata nei censimenti degli anni 1861, 1901, 1911 e 1921. La religione professata è rilevata nei censimenti 1861, 1871, 1901 e 1911. Le infermità sono rilevate nel 1911. Nel 1931 sono inseriti quesiti per svolgere uno studio sulla fecondità delle donne coniugate, vedove e divorziate. Un analogo approfondimento è stato effettuato in occasione dei censimenti del 1961 e 1971.*

Vale la pena di segnalare che nel 1991, per la prima volta, il modello è tradotto in sei lingue oltre l'italiano e, nel 2001, è predisposta la traduzione in 11 lingue straniere. Nel 2001, inoltre, viene predisposto un "Foglio individuale per straniero non residente in Italia".

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per la prima volta il censimento della popolazione e delle abitazioni è soggetto a una normativa europea, vincolante per gli Stati membri in ordine ai contenuti (informazioni da rilevare, definizioni dei relativi concetti e classificazioni), al piano di diffusione (tabelle da produrre e tempi) e alla qualità dei dati prodotti.

E' infatti il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni ad imporre a tutti gli Stati membri della Unione l'obbligo di rilevazione secondo quanto stabilito all'interno dei tre regolamenti di attuazione:

1. Regolamento (UE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 Novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 768/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 Dicembre 2009;
2. Regolamento (UE) n. 519/2010 della Commissione del 16 Giugno 2010 che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 768/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 Giugno 2010;
3. Regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione del 8 Dicembre 2010 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 768/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 Dicembre 2010;

Questa normativa fissa per tutti i Paesi dell'Unione Europea l'anno di riferimento, il campo di osservazione, le variabili a rilevazione obbligatoria, la qualità dei dati e la data di fornitura delle informazioni a Eurostat; mentre lascia ampia libertà in ordine alle metodologie adottate purché esse siano adeguatamente documentate. L'obiettivo è quello di garantire maggiore tempestività e comparabilità dei dati prodotti dai diversi Stati membri, offrire informazioni a grandi livelli di dettaglio territoriale e soddisfare le esigenze dei diversi segmenti di utenza.

A livello nazionale il 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni è stato indetto e finanziato dall'articolo 50 del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78⁶, convertito con modifiche dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, che affida all'ISTAT il ruolo di organizzazione delle operazioni censuarie mediante la predisposizione del Piano Generale di Censimento (PGC), di apposite circolari e di specifiche intese con le Province di Trento e Bolzano per i territori di competenza e rinnovato nei metodi e nelle tecniche.

Pertanto dovrà essere condotto nel rispetto sia della normativa nazionale vigente che dei vincoli posti dalle raccomandazioni internazionali UNECE e da quelli stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del 9 Luglio 2008.

⁶ *Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 Maggio 2010, avente all'oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*

3. NOVITÀ DI METODO E ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO 2011

Il censimento della popolazione e delle abitazioni costituirà un grande impegno per il Sistema statistico nazionale, e in particolare per i Comuni, ma anche l'occasione per produrre e rendere disponibili informazioni dettagliate sulla struttura demografica e socio-economica della popolazione, sperimentando innovazioni significative volte a migliorare l'efficienza delle operazioni di rilevazione e la tempestività e qualità dei dati statistici. Sarà inoltre una occasione per la revisione delle anagrafi delle popolazioni e per l'avvio della costituzione di un archivio statistico delle persone fisiche cui sia possibile ricondurre elementi provenienti da banche dati e archivi amministrativi di natura diversa.

Nei censimenti italiani fino al 2001, l'individuazione dei rispondenti è avvenuta per mezzo del rilevatore che percorreva il territorio della propria sezione di censimento, seguendo un itinerario predefinito (l'elenco delle strade della sezione) e esplorando tutti gli accessi esterni individuati lungo il percorso. Il questionario era auto-compilato dai rispondenti (se necessario con l'aiuto del rilevatore) e veniva ritirato dallo stesso rilevatore (contestualmente o in un momento successivo alla consegna).

Il Censimento del 2011 è caratterizzato da diverse innovazioni metodologiche e tecniche, implementate allo scopo di:

- a) ridurre l'onere della rilevazione per gli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
- b) ridurre il carico statistico sui rispondenti;
- c) consentire una maggiore tempestività nella diffusione dei risultati.

La principale innovazione di metodo è costituita dall'uso delle fonti amministrative a supporto della rilevazione sul campo. Il Censimento del 2011 è infatti un censimento assistito da liste. L'individuazione dei rispondenti è effettuata sulla base delle LAC e il completamento della rilevazione sul campo, effettuato a cura degli UCC attraverso l'invio sul campo dei rilevatori, è supportato da Liste ausiliarie, utili al fine di individuare eventuali unità di rilevazione non presenti nelle liste anagrafiche (ovvero utili per effettuare il recupero della cosiddetta sottocopertura delle liste anagrafiche).

Al fine di ridurre il numero di rilevatori necessario per le operazioni sul campo, la consegna del questionario alle famiglie in LAC viene effettuata tramite invio postale mentre la sua restituzione può essere effettuata attraverso una pluralità di canali. Scegliendo la modalità che meglio soddisfa le proprie esigenze, le famiglie potranno compilare il questionario on line oppure compilare il questionario cartaceo e restituirlo presso un qualsiasi Ufficio Postale o presso uno dei Centri Comunali di Raccolta appositamente istituiti sul territorio comunale.

Inoltre, al fine di ridurre il carico statistico complessivo sulle famiglie e produrre un risparmio sui costi della rilevazione, alcune informazioni di carattere socio-economico verranno rilevate su base campionaria. Nei centri abitati dei Comuni di maggiori dimensioni demografiche, la maggioranza delle famiglie (circa i due terzi) riceverà il questionario in forma ridotta mentre il questionario completo, contenente quesiti aggiuntivi rispetto alla versione breve, sarà compilato solo da un campione di famiglie. Nelle altre località abitate dei Comuni di maggiori dimensioni e negli altri Comuni (poiché, a parità di informazioni da produrre, le dimensioni demografiche non consentono l'utilizzo di una tecnica campionaria), tutte le famiglie compileranno invece il questionario completo.

Nell'ambito di questa strategia innovativa, il ruolo degli UCC è di primaria importanza. Gli UCC dovranno infatti monitorare la spedizione e la restituzione dei questionari compilati, fornire assistenza ai rispondenti, gestire i Centri Comunali di Raccolta (CCR), effettuare la revisione dei questionari cartacei e il confronto censimento-anagrafe.

Gli UCC dovranno inoltre curare il completamento della rilevazione sul campo, che comprende una serie di operazioni, tra cui le principali sono: la rilevazione degli edifici nei Comuni e nelle località abitate dove non sia stata effettuata la Rilevazione dei Numeri Civici (RNC) 6, la consegna dei questionari non spediti (questionari che per vari motivi non sia stato possibile inviare direttamente ai rispondenti), il recupero delle mancate risposte (i questionari non restituiti spontaneamente dalle famiglie), la rilevazione delle convivenze, delle unità non in LAC e delle abitazioni non occupate.

Il Sistema SGR è il supporto indispensabile alla conduzione della rilevazione, poiché fornisce in tempo reale informazioni sulla restituzione dei questionari che confluiscono presso l'UCC attraverso i diversi canali e che vengono restituiti in diversi punti del territorio comunale. L'alimentazione tempestiva e

puntuale di SGR da parte degli UCC è, dunque, necessaria e funzionale ad una gestione efficace della rilevazione.

La data di riferimento del Censimento 2011 è il 9 ottobre⁷, ma il censimento è un'operazione molto complessa, che richiede una lunga preparazione e che impegna gli UCC nell'arco di diversi mesi, per la gestione e il monitoraggio dell'insieme delle operazioni che costituiscono la rilevazione censuaria. Nel paragrafo successivo sono brevemente descritte le principali fasi della rilevazione, a partire da quella della creazione degli archivi, preliminare alla rilevazione vera e propria ma indispensabile per il suo svolgimento.

Il censimento della popolazione è una rilevazione totale, simultanea e individuale che enumera tutta la popolazione residente o presente in un dato territorio con riferimento a un preciso istante di tempo. Le unità di rilevazione sono le famiglie, le convivenze e le persone residenti o presenti alla data fissata. Il censimento è l'unica rilevazione in grado di fornire un quadro completo delle principali caratteristiche demografiche e socioeconomiche di una popolazione, a un elevato dettaglio territoriale.

4. TEMPI E FASI DEL CENSIMENTO

4.1 PRIMA FASE: CREAZIONE DEGLI ARCHIVI DI BASE

4.1.1 Adempimenti ecografici, onomastica stradale e numerazione civica.

Nell'ambito delle attività preparatorie del censimento 2011, l'ISTAT ha intrapreso una serie articolata e coordinata di attività aventi il fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni di rilevazione, di contenere gli oneri organizzativi a carico dei Comuni e di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di qualità dei risultati censuari.

Tra le attività preparatorie del censimento rilevante importanza rivestono gli adempimenti in materia ecografica, di onomastica stradale e numerazione civica e gli adempimenti topografici per l'aggiornamento delle basi territoriali, spettanti ai Comuni secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 e dei Capi VII e VIII del DPR 30 Maggio 1989, n. 223.

Il regolamento anagrafico stabilisce infatti all'articolo 45 che "in ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici cura la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT". Inoltre i precedenti articoli 41 e 42 prescrivono che ogni area di circolazione situata nell'ambito del Comune deve avere una propria distinta denominazione ed ogni accesso sulla stessa deve essere provvisto di apposito numero civico.

Gli adempimenti citati, già attuati in occasione del precedente censimento, assumono in questa occasione una ulteriore utilità. Infatti la strategia per il 15° Censimento generale della popolazione e Censimento delle abitazioni è incentrata sull'uso delle liste anagrafiche per l'individuazione delle unità di rilevazione. Il passaggio dal censimento convenzionale al censimento assistito da lista sarà supportato da nuove tecniche di rilevazione e, più precisamente, dall'invio postale (mail out) dei questionari e dall'adozione di diversi canali per la loro restituzione agli Uffici Comunali di Censimento.

In questo contesto, i numeri civici rappresentano uno degli strumenti di maggiore rilevanza, visto che rendono possibile la localizzazione delle unità statistiche delle rilevazioni censuarie.

L'attuazione degli adempimenti ecografici costituisce un requisito fondamentale per la buona riuscita del censimento.

⁷ *La mezzanotte tra l'8 e il 9 ottobre è il momento in riferimento al quale vanno individuate la popolazione residente e la popolazione presente. Ciò significa, ad esempio, che i bambini nati l'8 ottobre saranno contati al censimento e quindi conteggiati nella popolazione residente, mentre quelli nati al mattino del 9 ottobre no.*

4.1.2 Aggiornamento Archivio Nazionale degli Stradari e dei numeri Civici (ANSC)

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e l'Agenzia del Territorio (AdT) hanno stipulato, il 21 giugno 2010, una convenzione finalizzata alla creazione di un Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC), per rispondere all'esigenza di disporre per l'intero territorio nazionale di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate, strutturate, aggiornate e certificate dai Comuni.

Gli obiettivi della realizzazione dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei numeri Civici sono due:

- la **certificazione dello "Stradario"** inteso come l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione site nel territorio di competenza del Comune. Ogni area di circolazione è distinta dal "Toponimo" stradale. Questo è costituito dalla specie o DUG (denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di toponimo stradale (via, piazza, lungomare, salita, ecc.), dall'eventuale completamento alla DUG (preposizione non strettamente legate alla denominazione del toponimo) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (esempio i titolo onorifici per i nomi propri);
- la **compilazione del "nuovo Modello Istat CP.5"** inteso come l'insieme delle aree di circolazione e di tutti i numeri civici che ricadono all'interno di ciascuna sezione di censimento, così come definita dalle Basi Territoriali aggiornate all'ambito del Progetto Census 2010, validate dall'ISTAT e già restituiti a ciascun Comune.

La costruzione dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei numeri Civici tiene conto di quanto previsto:

- dall'articolo 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dai Capi VII e VIII del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, già richiamati nella lettera dell'ISTAT n. 1814 del 24 marzo 2009, avente ad oggetto "Adempimenti dei Comuni relativi agli strumenti ecografici e topografici per i Censimenti generali del 2010-2011";
- dal Protocollo d'intesa stipulato, in data 15 dicembre 2009, tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e l'Agenzia del Territorio, che nell'ambito dello sviluppo del piano di e-government 2009-2012, prevede la costituzione dell'archivio nazionale degli stradari comunali al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblicazione Amministrazione una banca dati di riferimento, contenente informazioni certificate dai Comuni, che consentirà altresì l'allineamento delle banche dati catastali e comunali;
- dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, emanato in attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE), in cui è inserita tra le categorie tematiche di dati territoriali la localizzazione della proprietà basata su identificatori di indirizzo.

Alla fine del 2010 l'ISTAT e l'Agenzia del Territorio hanno reso disponibili ad ogni Comune non capoluogo di provincia con popolazione che, alla data del 1° gennaio 2008, risultava inferiore a 20.000 abitanti, il proprio stradario in versione normalizzata.

Ogni Comune, entro il termine fissato del 15 Aprile 2011, ha inserito o cancellato strade, modificato le denominazioni proposte e associato ad ogni strada l'elenco dei numeri civici esistenti, geocodificati alle sezioni di censimento delle basi territoriali della versione aggiornata al 2010.

Tutte le operazioni di trasmissione ed elaborazione sono state effettuate utilizzando l'infrastruttura informativa dell'Agenzia del Territorio, denominata "Portale per i Comuni", accessibile via Internet, attraverso la quale gli stradari resi disponibili, sono stati elaborati e certificati dal Comune. I dati trasmessi sono stati sottoposti dall'ISTAT e dall'Agenzia del Territorio a procedure di controllo e validazione e successivamente restituiti a ciascun Comune nella versione definitiva, che ha dato il seguente esito:

Comuni aderenti all'UCC in forma associata "	Codice Comune ISTAT	Codice Catastale Comune	Civici Registrati	Toponimi Certificati
-				
-				
-				

Per accedere alle funzioni di gestione dello stradario presenti sul “Portale” sopraccitato, i Comuni hanno nominato il “Responsabile della toponomastica”, ed in particolare per i Comuni aderenti all’UCC in forma associata, i responsabili sono:

Centri Comunali di Raccolta nell’UCC in forma associata	Nominativo del "Responsabile della Toponomastica"	Posta elettronica
-		
-		
-		

Entro il prossimo 30 Settembre 2011, l’Agenzia del Territorio ed ISTAT daranno comunicazione via e-mail al Responsabile della Toponomastica del Comune dell’avvenuta verifica e metteranno a sua disposizione lo stradario in versione normalizzata, nonché i modelli CP.5 validati dall’ISTAT, per quanto attiene la geocodifica dei numeri civici alle rispettive sezioni di censimento.

I modelli CP.5 validati dall’ISTAT potranno essere utilizzati successivamente dal Comune per uniformare le informazioni presenti nei registri da esso gestiti (anagrafe, edilizia, tributi, ecc.). Dopo il primo impianto, l’ANSC sarà soggetto a periodici aggiornamenti che saranno oggetto di ulteriori circolari tecniche.

4.1.3 Adempimenti topografici

In occasione del censimento 2001 furono approntate le basi territoriali secondo le modalità previste dall’allora Progetto Census2000. La versione definitiva di esse fu restituita dall’ISTAT a ciascun Comune con nota del 19 Gennaio 2005 (n. 170) allegando cartografia del territorio comunale rappresentante, sullo sfondo delle ortofoto aree utilizzate, i confini amministrativi, le località abitate (distinte in centri e nuclei abitati), le località produttive e le sezioni di censimento.

In preparazione del prossimo Censimento le basi territoriali comunali di Census2000 sono state aggiornate tenendo conto delle modifiche intervenute nel territorio comunale durante gli anni successivi al 2001, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223. L’operazione di aggiornamento è stata semplificata grazie alla buona qualità del database cartografico realizzato in occasione del censimento 2001.

Per i Comuni con popolazione minore a 50.000 abitanti, e quindi per i Comuni che compongono l’UCC questa proposta di aggiornamento è stata elaborata dall’ISTAT tenendo conto delle aree di recente edificazione, e l’ha resa disponibile al Comune per l’opportuno controllo.

Comuni aderenti all’UCC in forma associata	Sezioni di Censimento
-	
-	
-	

Per le operazioni di trasmissione ed elaborazione si è utilizzato esclusivamente procedure informatiche, consentendo di ridurre notevolmente i tempi di spedizione/ricezione dei materiali cartografici, nonché quelli di elaborazione/disegno.

4.1.4 Acquisizione da parte di ISTAT delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC)

La prima fase del censimento assistito da lista anagrafica consiste nella creazione degli archivi di base necessari allo svolgimento della rilevazione, ovvero nell’acquisizione ed elaborazione delle LAC, così come indicato dalla Circolare ISTAT n. 1⁸.

Questa fase deve essere svolta con congruo anticipo rispetto alla data di riferimento del censimento, in quanto gli archivi di base di fonte comunale devono essere resi omogenei per la loro utilizzazione ai fini dell’individuazione delle unità di rilevazione e dell’invio postale dei questionari.

⁸ Circolare ISTAT n. 1 del 20 Dicembre 2010, avente all’oggetto “15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Acquisizione delle Liste Anagrafiche Comunali”

Ciascun Comune aderente all'UCC ha provveduto alla trasmissione attraverso l'applicazione web Starlac <https://censimentopopolazione.istat.it/starlac> entro il 15 Febbraio 2011 .

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Data invio LAC
-	
-	
-	

Le LAC che costituiscono la lista di partenza del Censimento 2011 sono state quindi acquisite con riferimento al 31 Dicembre 2010 ed elaborate dall'ISTAT a partire dalla seconda metà di gennaio 2011. Nella LAC sono stati inclusi tutti gli individui residenti nel territorio del Comune, siano essi in famiglia o in convivenza. In particolare, per ciascun individuo, riporta le seguenti variabili: codice provincia, codice comune, tipo di residenza (famiglia o convivenza), codice della famiglia di appartenenza, codice delle convivenza di appartenenza, identificativo dell'individuo in anagrafe, cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, codice provincia di nascita, codice comune di nascita, codice stato estero di nascita, cittadinanza, numero di componenti la famiglia anagrafica o la convivenza, relazione di parentela, stato civile, data di iscrizione in anagrafe e indirizzo di residenza.

Oltre ad effettuare le operazioni di standardizzazione delle liste e normalizzazione degli indirizzi, l'ISTAT ha associato a ciascuna unità contenuta nelle LAC le informazioni necessarie alla predisposizione del piano di stampa e spedizione dei questionari e alla tracciatura dei singoli modelli nel corso delle diverse fasi del processo di rilevazione:

- codice questionario, associato univocamente all'intestatario della scheda di famiglia e all'indirizzo di iscrizione in anagrafe, necessario per individuare il questionario nelle diverse fasi del processo tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione;
- codice di accesso ai servizi telematici, da utilizzare per la compilazione del questionario via web;
- tipo di questionario (questionario da 3 componenti/da 6 componenti; questionario in versione completa/in versione ridotta), determinato sulla base del numero dei componenti della famiglia risultante in LAC e del piano di campionamento predisposto dall'ISTAT per ciascun Comune.

Un censimento assistito da lista anagrafica necessita dell'apporto di fonti ausiliarie, a integrazione della sottocopertura dell'anagrafe. In questa fase sono state elaborate anche le informazioni necessarie a guidare il recupero della sottocopertura nella fase di completamento della rilevazione sul campo, ovvero le informazioni contenute negli archivi ausiliari che confluiscono nella Lista Integrativa da Fonti Ausiliarie (LIFA) e le informazione derivanti dalla RNC, per i Comuni dove è stata effettuata.

4.2 SECONDA FASE: LA CONSEGNA DEI QUESTIONARI

La seconda fase è quella della consegna dei questionari, che verrà effettuata da Poste Italiane tra il 12 settembre e il 22 ottobre, sulla base degli elenchi comunali rielaborati e forniti dall'ISTAT. Gli elenchi contengono i nominativi e gli indirizzi degli intestatari delle schede di famiglia presenti in LAC, e le altre informazioni necessarie alla spedizione (numero di componenti, tipo del questionario).

L'esito della spedizione potrà essere monitorato dall'UCC attraverso SGR, che sarà alimentato a cura dell'ISTAT. In caso di fallita consegna, l'informazione verrà caricata in SGR e il questionario non recapitato verrà consegnato da Poste Italiane all'indirizzo (stabilito dall'UCC⁹) stampato in basso sulla prima pagina del questionario.

I questionari esclusi dal piano di stampa e spedizione (casi particolari, convivenze, indirizzi non normalizzati) e i questionari non recapitati (fallite consegne) dovranno essere consegnati a cura dell'UCC, già a partire da questa fase o durante le fasi successive, secondo la valutazione effettuata dal responsabile dell'UCC.

Oltre al questionario, personalizzato con nome, cognome e indirizzo dell'intestatario del Foglio di famiglia (associato unicamente al "codice questionario" prestampato), il plico inviato alle famiglie conterrà:

⁹ *Indirizzo comunicato entro la fine del mese di Luglio 2011 utilizzando il Modello MT.4 allegato alla Circolare ISTAT n. 5 del 6 Giugno 2011, prot. 4470.*

- la lettera informativa sul Censimento a firma del Presidente dell'ISTAT;
- la guida alla compilazione;
- la busta da utilizzare per la restituzione del questionario.

Nei plichi destinati alle famiglie con almeno un componente straniero sarà inserito anche il modello di ausilio plurilingue. Quest'ultimo contiene un messaggio, tradotto in dieci lingue (albanese, francese, inglese, polacco, portoghese, rumeno, serbo, sloveno, spagnolo e tedesco)¹⁰, con il quale si comunica ai cittadini stranieri che il questionario deve essere compilato in lingua italiana e che la traduzione della lettera informativa, del facsimile del questionario e della guida alla compilazione sono scaricabili da Internet all'indirizzo <http://censimentopopolazione.istat.it> o possono essere reperiti presso i Centri Comunali di Raccolta, ai quali è possibile rivolgersi anche per chiedere assistenza alla compilazione. Inoltre, in italiano si specifica che i questionari e le guide alla compilazione tradotti in arabo, bengali, bulgaro, cinese, macedone, russo, singalese, ucraino e urdu sono anch'essi scaricabili da Internet e disponibili presso i CCR

L'ISTAT comunicherà all'UCC la data di inizio e di conclusione delle operazioni di consegna dei questionari sul territorio del Comune.

Il questionario potrà essere considerato consegnato nei seguenti casi:

- se consegnato direttamente al destinatario, ad altro componente della famiglia o al portiere
- se imbucato all'indirizzo riportato sul questionario, nel caso in cui il nominativo sulla buca delle lettere corrisponda esattamente a quello riportato sul questionario.

Nei casi di fallita consegna (quando cioè non sia possibile consegnare direttamente il questionario o non sia possibile individuare il nominativo dell'intestatario all'indirizzo corrispondente), il questionario verrà recapitato da Poste Italiane all'indirizzo stabilito dall'UCC, stampato in basso a sinistra sulla prima pagina del questionario. Le informazioni sull'esito della consegna per ciascun questionario saranno inoltre caricate in SGR, così da consentirne il monitoraggio all'UCC.

A partire dalla data in cui saranno attivi i Centri Comunali di Raccolta (e comunque a partire dal 9 Ottobre), i rispondenti potranno rivolgersi all'UCC oltre che al numero verde 800.069.701 appositamente creato dall'ISTAT.

È opportuno tenere presente alcune criticità legate all'invio postale dei questionari:

- i questionari saranno consegnati a partire dal 12 settembre
 - per alcune famiglie la data di consegna potrà quindi precedere significativamente la data di riferimento del Censimento (si dovrà chiarire al cittadino che il questionario deve essere compilato con riferimento al 9 ottobre, e che può essere restituito a partire da quella data);
 - un numero elevato di famiglie potrebbe smarrire il questionario e quindi richiedere un questionario sostitutivo; l'UCC deve monitorare l'impiego dei questionari di scorta, rivolgendosi all'ISTAT nel caso in cui valuti che le scorte in proprio possesso siano in via di esaurimento;
- i questionari potranno essere recapitati allo stesso indirizzo in momenti diversi (le famiglie potrebbero rivolgersi al CCR perché altre famiglie allo stesso indirizzo hanno già ricevuto il questionario).

Occorre ricordare che alcune categorie di unità di rilevazione sono escluse dalla spedizione, e quindi devono essere rilevate a cura dell'UCC. In particolare:

- **le famiglie che in LAC risultano avere più di 6 componenti:** in questo caso il plico contenente il questionario personalizzato (al quale abbinare i Fogli/Questionari aggiuntivi in fase di consegna) viene inviato all'UCC, che provvede alla consegna tramite rilevatore; nel Diario di sezione questi record saranno caricati con lo stato 'da consegnare';

¹⁰ Alle 17 lingue del facsimile per i cittadini stranieri si aggiungono la traduzione in sloveno e in tedesco. Queste traduzioni sono state predisposte per la rilevazione nei territori protetti delle province di Gorizia, Trieste e Udine e nella Provincia Autonoma di Bolzano, a uso dei cittadini italiani di lingua slovena o tedesca. Infatti, in questi territori il questionario potrà essere compilato rispettivamente in sloveno o in tedesco, oltre che in italiano. Nel modello di ausilio plurilingue si fa invece riferimento ai facsimile in tedesco e sloveno a uso dei cittadini stranieri residenti e/o presenti in Italia al momento del Censimento.

- **le famiglie il cui indirizzo non abbia i requisiti per la normalizzazione:** anche in questo caso il plico contenente il questionario personalizzato viene inviato all'UCC, che provvede alla consegna tramite rilevatore; nel Diario di sezione questi record saranno caricati con lo stato 'da consegnare';
- **i record presenti nella LAC non chiaramente individuabili come famiglie o convivenze:** in questo caso vengono visualizzati nel Diario di sezione con lo stato 'consegna specializzata' e l'UCC provvede alla rilevazione utilizzando i questionari di scorta (Foglio di famiglia o Foglio di convivenza, sulla base di quanto accertato dal rilevatore);
- **le persone senza fissa dimora iscritte in anagrafe:** anche questi record vengono visualizzati nel Diario di sezione con lo stato 'consegna specializzata' e l'UCC provvede alla rilevazione utilizzando i questionari di scorta;)
- **le convivenze anagrafiche:** l'UCC provvede alla rilevazione delle convivenze inviando i rilevatori per la consegna del questionario presso le convivenze non in convenzione (e presso le convivenze in convenzione che non compilano il questionario web entro il 20 novembre); nel Diario di sezione questi record saranno caricati con lo stato 'convivenza non in convenzione' (e 'convivenza in convenzione').

Inoltre, l'UCC deve provvedere alla rilevazione delle famiglie/convivenze iscritte in anagrafe tra il 1° gennaio e l'8 ottobre 2011, sulla base delle informazioni visualizzate nel Diario di sezione a partire dal momento in cui sarà stata caricata in SGR la LAC aggiornata..

Infine, come detto, l'UCC deve provvedere alla consegna di quei questionari, originariamente spediti alle famiglie, che in un secondo momento vengono recapitati all'UCC per fallita consegna..

L'UCC valuta autonomamente il momento più opportuno per inviare i rilevatori sul campo per effettuare la consegna alle unità in LAC dei questionari non spediti (o non consegnati): se durante la fase di completamento della rilevazione, quando i rilevatori saranno inviati sul campo per il recupero delle mancate risposte, o durante le fasi precedenti.

Ovviamente sono escluse dalla spedizione anche le unità di rilevazione (famiglie, convivenze) dimoranti abitualmente nel territorio comunale e non ancora iscritte in anagrafe, che verranno individuate dal rilevatore sul campo e censite con i questionari di scorta.

4.5 TERZA FASE: RESTITUZIONE SPONTANEA MULTI-CANALE

La terza fase è quella della restituzione spontanea multi-canale dei questionari compilati, che comincia alle 00.01 del 9 ottobre 2011 (data di riferimento del Censimento).

Le famiglie restituiranno i questionari compilati utilizzando il canale che meglio risponde alle proprie esigenze.

Come è stabilito dal Piano Generale di Censimento potranno utilizzare una delle seguenti modalità:

- compilare ed inviare il questionario via Internet, attraverso l'applicazione web messa a disposizione da ISTAT;
- compilare il tradizionale modulo cartaceo e consegnarlo ai Centri Comunali di Raccolta (CCR) istituiti ai sensi della Circolare ISTAT n. 3/2011¹¹ nella sede legale di ciascun Comune aderente, e precisamente.

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PER IL COMUNE DI						
DESTINATARIO		INDIRIZZO COMPLETO DELLA SEDE			RECAPITO TELEFONICO	
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		.)			.	
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE						
LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
						CHIUSO

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PER IL COMUNE DI						
DESTINATARIO		INDIRIZZO COMPLETO DELLA SEDE			RECAPITO TELEFONICO	
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		.)			.	
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE						
LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
						CHIUSO

- compilare il tradizionale modulo cartaceo e consegnarlo in busta chiusa ai “Punti di ritiro” distribuiti sul territorio e che verranno messi a disposizione da Poste Italiane SpA, ditta aggiudicataria del servizio di consegna dei questionari alle famiglie;

Nelle settimane successive (9 ottobre - 20 novembre) l'UCC monitorerà l'andamento della restituzione, gestirà eventuali solleciti, fornirà assistenza ai rispondenti presso i CCR, completerà o effettuerà la rilevazione degli edifici.

A partire dal momento in cui sarà disponibile in SGR la LAC aggiornata, l'UCC potrà inoltre procedere a consegnare i questionari alle famiglie iscritte in anagrafe dopo il 31 Dicembre 2010.

Man mano che riceverà i questionari compilati, l'UCC dovrà procedere alle operazioni di registrazione in SGR dell'arrivo dei questionari cartacei, alla revisione e alla compilazione dei modelli riepilogativi per tutti i questionari cartacei (inclusi quelli restituiti presso gli Uffici Postali, che periodicamente saranno consegnati all'UCC) e, a partire dal momento in cui sarà disponibile in SGR la LAC aggiornata, procederà ad effettuare il confronto censimento-anagrafe (per tutti i questionari, inclusi quelli compilati via web).

La restituzione multicanale consente al rispondente di scegliere non solo la modalità di compilazione/restituzione più confacente alle proprie esigenze ma anche il punto di restituzione (Ufficio Postale o CCR) più compatibile con i propri spostamenti quotidiani. Ciò comporta per l'UCC la necessità di gestire la flessibilità della restituzione sul territorio.

In particolare, mentre per i questionari restituiti presso gli Uffici Postali, l'indirizzo di recapito finale è quello stabilito dall'UCC (uno o più indirizzi, a seconda della dimensione e dell'organizzazione dell'UCC), per i questionari restituiti presso i CCR, l'UCC dovrà organizzarsi per effettuare le operazioni sui questionari cartacei, indipendentemente dalla sezione di dimora abituale del rispondente, che potrà scegliere di restituire il questionario presso uno qualsiasi dei CCR attivi sul territorio

¹¹ Circolare ISTAT n. 3/2011 del 3 Marzo 2011, avente all'oggetto “15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, nomina dei loro responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari”.

comunale. In alternativa, l'UCC dovrà provvedere a trasferire i questionari dal CCR presso il quale sono stati restituiti a quello di competenza.

I CCR appositamente predisposti saranno multi-funzionali, si potranno svolgere sia operazioni di front-office che di back office, i questionari vengono non solo 'ricevuti' ma anche 'lavorati'.

4.6 LA RILEVAZIONE DEGLI EDIFICI

La rilevazione degli edifici si svolgerà dal 9 ottobre al 18 novembre 2011 ed interesserà tutte le località abitate ('centro abitato'; 'nuclei abitati'; 'case sparse').

Il rilevatore svolge un ruolo fondamentale e attivo nella rilevazione degli edifici: identifica le unità di rilevazione (l'edificio o il complesso di edifici) comprese nel campo di osservazione e per ciascun edificio/complesso compila il modello Istat CP.ED rilevandone le caratteristiche.

Le informazioni vengono acquisite dal rilevatore sul campo, sia attraverso l'osservazione dall'esterno dell'edificio (o complesso), sia dall'interno visionando gli spazi comuni ed eventualmente interpellando l'amministratore, un condomino, il portiere o il proprietario dell'edificio (o di uno degli alloggi).

Per la rilevazione sul campo il rilevatore avrà a disposizione:

- il modello Istat CP.ED;
- l'Itinerario di sezione derivante dall'Archivio Nazionale Stradari e Civici - ANSC ;
- oppure il Diario di sezione le cui informazioni sono tratte dalle liste ausiliarie (elenco di tutte le strade della sezione dal civico più basso a quello più alto).

Per svolgere al meglio questa rilevazione, il rilevatore dovrà percorrere una strada alla volta (prima su un lato, poi sull'altro, nel caso in cui entrambi i lati di una strada siano compresi all'interno della stessa sezione) e censire gli edifici che incontra, accertandosi della presenza di entrate su altri lati dell'isolato; contestualmente deve annotare sull'Itinerario di sezione (Mod. Istat CP.5) le strade completate.

La giornata di un rilevatore nel periodo della rilevazione degli edifici potrebbe, ad esempio, svolgersi nel seguente modo.

- Il rilevatore inizia il giro della sezione, seguendo l'Itinerario di sezione (Mod. Istat CP.5) ed eventualmente aiutandosi con strumenti vari (quali ad esempio cartine dei Comuni, stradari, ecc.), e osserva di volta in volta ciò che incontra sul suo percorso.
- Inizia da una delle strade della sezione e la percorre tutta: su un solo lato se è una strada che si trova sul perimetro esterno della sezione (dato che il confine di sezione passa sulla mezzera della carreggiata), altrimenti su entrambi i lati. Se si trova in un centro urbano, ad esempio, il rilevatore non compila alcun modello edificio (Mod. Istat CP.ED) quando trova durante la sua "passeggiata" un giardino pubblico o spazi aperti, ecc. Invece comincia a compilare un modello di edificio (Mod. Istat CP.ED) per ogni costruzione che, secondo le istruzioni qui riportate, deve rientrare nella rilevazione. Individua gli edifici in modo univoco, prestando ben attenzione a non contarli due volte se questi si affacciano su più di una strada interna alla sezione o se hanno più di un ingresso su una o più strade.
- Percorre tutte le strade della sezione e individua gli edifici e i complessi di edifici, localizzandone tutti gli accessi (indirizzi), anche se immettono su strade parallele o perpendicolari a quella che sta percorrendo. Scrive l'indirizzo o gli indirizzi: se l'edificio ha più accessi su una o più strade, vanno subito annotati sul Mod. Istat CP.ED tutti gli indirizzi relativi all'edificio, in quanto è questo il modo più sicuro per evitare di tralasciare qualche ingresso e per non rischiare di confonderli in seguito con le entrate di un altro edificio.

4.7 QUARTA FASE: COMPLETAMENTO DELLA RILEVAZIONE SUL CAMPO

La quarta fase è quella del completamento della rilevazione sul campo, che comincerà il 21 novembre e si protrarrà fino al 31 Dicembre 2011, data di chiusura delle operazioni sul campo.

L'UCC invierà i rilevatori presso le famiglie che non abbiano ancora restituito il questionario. Inoltre, qualora il responsabile dell'UCC abbia scelto di concentrare in questa fase lo svolgimento di tutte le operazioni sul campo, i rilevatori procederanno alla consegna dei questionari da recapitare a cura dell'UCC. In particolare, provvederanno:

- alla consegna dei questionari esclusi dal piano di stampa e di spedizione (casi particolari, convivenze, indirizzi non normalizzati);
- alla consegna dei questionari non recapitati (fallite consegne);
- alla consegna dei questionari alle famiglie iscritte in anagrafe dopo il 31/12/2010.

Contestualmente al recupero delle mancate risposte (e all'eventuale consegna), i rilevatori effettueranno anche la rilevazione delle unità non in LAC (famiglie e convivenze non ancora iscritte nell'anagrafe del Comune), la rilevazione delle abitazioni non occupate, la rilevazione delle convivenze non anagrafiche.

L'UCC dovrà gestire e monitorare l'andamento della rilevazione sul campo attraverso SGR, che consentirà di inserire le informazioni relative ai questionari cartacei recuperati dai rilevatori o confluiti all'UCC attraverso gli altri canali di restituzione (consegna presso gli Uffici Postali o presso i CCR).

L'UCC dovrà inoltre proseguire le operazioni di revisione e compilazione dei modelli riepilogativi dei questionari cartacei e le operazioni di confronto censimento-anagrafe, che dovranno concludersi entro il 10 Febbraio 2012.

4.8 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Viene riportato il calendario delle operazioni di censimento allegato n. 1 alla Circolare ISTAT n. 3/2011, ed in particolare quello riguardante i Comuni con meno di 20mila abitanti dal mese di Luglio 2011:

ATTIVITÀ	SCADENZA
- Rilascio da parte di ISTAT del primo modulo di funzioni del Sistema di Gestione della Rilevazione: Gestione rete e assegnazione delle sezioni di censimento ai rilevatori	Entro il 31 Luglio 2011
- Rilascio da parte di ISTAT del secondo e terzo modulo di funzioni del Sistema di Gestione della Rilevazione: Questionario web, diario di sezione, rapporti riepilogativi e confronto censimento-anagrafe	Entro il 31 Agosto 2011
- Consegna del materiale censuario per la formazione all'UCC da parte di ISTAT	Entro il 10 Agosto 2011
- Selezione e nomina dei rilevatori (Ril) e dei Coordinatori Comunali (CoC)	Entro il 12 Settembre 2011
- Formazione del Responsabile e del personale dell'UCC da parte dell'UPC/URC	Entro il 16 Settembre 2011
- Spedizione del materiale censuario agli organi di censimento	Entro il 5 Ottobre 2011
- Formazione dei rilevatori (Ril) e dei Coordinatori Comunali (CoC) da parte dell'UCC/UPC/URC	Entro il 7 Ottobre 2011
- Spedizione dei questionari alle famiglie da parte del vincitore del bando indetto da ISTAT	Dal 12 Settembre al 22 Ottobre 2011
- Data di riferimento del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni	9 Ottobre 2011
- Fornitura da parte di ISTA agli UCC delle Liste Integrative da Fonti Ausiliarie (LIFA)	Entro il 15 Ottobre 2011
- I° fase della rilevazione: restituzione dei questionari senza intervento dei rilevatori	Dal 9 Ottobre al 20 Novembre 2011
- Invio all'ISTAT della LAC aggiornata	Entro il 21 Ottobre 2011
- II° fase della rilevazione: restituzione dei questionari, recupero delle mancate risposte, recupero della sottocopertura LAC, rilevazione delle Convivenze, Censimento degli edifici	Dal 21 Novembre al 31 Dicembre 2011
- Chiusura delle operazioni censuarie	Entro il 31 Dicembre 2011
- Confronto censimento-anagrafe	Dal 9 Ottobre al 10 Febbraio 2012
- Trasmissione all'ISTAT delle risultanze del confronto censimento-	Entro il 10 Febbraio 2012

ATTIVITÀ	SCADENZA
anagrafe	
- Chiusura dei pacchi dei modelli compilati per il ritiro da parte della ditta di registrazione	Entro il 10 Febbraio 2012
- Diffusione dei primi risultati per Provincia e Comune	Entro il 31 Marzo 2012
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Popolazione Legale per Comune	Entro il 31 Dicembre 2012

5. CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI DA ISTAT ALL'UCC

Agli oneri derivanti dall'effettuazione del 15° Censimento Generale della Popolazione e della Abitazioni l'UCC provvederà nel limite del contributo ISTAT.

Per le attività censuarie sono previsti tre diversi fondi da assegnare all'UCC:

1. **contributo forfettario fisso** per il funzionamento degli UCC. Questo contributo viene ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente, calcolata dall'ISTAT con riferimento al 1 Gennaio 2010. In particolare per quanto riguarda il funzionamento dell'UCC in forma associata, indicato nella Circolare ISTAT n. 3/2011, risulta dalla somma dei contributi previsti per ciascun Comune come di seguito indicato:

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Popolazione al 01.01.2010		Contributo forfettario fisso
-			
-			
-			

2. **contributo forfettario variabile** legato all'attività di rilevazione. Questo contributo, legato all'attività di rilevazione, verrà erogato ai Comuni in ragione di:
 - Euro 6,00= per questionario di famigli (Modello Istat CP.1) restituito al Centro Comunale di Raccolta o recuperato tramite rilevatore comunale;
 - Euro 5,00= per questionario di famiglia (Modello Istat CP.1) consegnato ai punti di restituzione sul territorio;
 - il contributo nel caso di rientro via web è legato alla percentuale di questionari rientrati:
 - Euro 3,00= a questionario web se il tasso di restituzione via web è inferiore al 10,00%;
 - Euro 4,00= a questionario web se il tasso di restituzione via web è tra 10,01% e 15,00%;
 - Euro 4,50= a questionario web se il tasso di restituzione via web è tra 15,01% e 20,00%;
 - Euro 5,00= a questionario web se il tasso di restituzione via web è tra 20,01% e 25,00%;
 - Euro 5,50= a questionario web se il tasso di restituzione via web è superiore al 25,01%;
 - Euro 8,00= a questionario di convivenza (Modello Istat CP.2);
 - Euro 2,00= per questionario edificio (Modello Istat CP.EDI) validato dall'Istat e per abitazione non occupata rilevata.

In particolare per quanto riguarda il funzionamento dell'UCC, indicato nella Circolare ISTAT n. 3/2011, risulta dalla somma dei contributi presunti per ciascun Comune come di seguito indicato:

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Importo per rilevazione famiglie anagrafiche	Importo per rilevazione convivenze anagrafiche	Importo per Censimento Edifici	Totale riconosciuto per attività di rilevazione
-				
-				
-				

3. **fondo per l'incentivazione della costituzione di UCC in forma associata.** Questo contributo ha lo scopo di incentivare l'associazione tra Comuni nel costituire un unico ufficio di censimento cui assegnare il compito di gestire sul territorio la rilevazione censuaria. Sarà corrisposto dall'ISTAT in misura pari al 20% della somma spettante a ciascun Comune associato in base all'applicazione del criterio di riparto del primo tipo di contributo. In particolare per quanto riguarda il funzionamento dell'UCC in forma associata risulta dalla somma dei contributi previsti per ciascun Comune come di seguito indicato:

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Popolazione al 01.01.2010	Contributo forfettario fisso		Incentivo Costituzione UCC in forma associata
-			==> 20%	€ -
-				€ -
-				€ -

Il Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122, stabilisce l'esclusione delle spese di progettazione ed esecuzione dei Censimenti dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT, e stabilisce l'esclusione delle risorse trasferite dall'Istat dalle entrate valide ai fini del patto.

Si specificano, così come indicati nella Circolare ISTAT n. 3/2011, di seguito i tempi previsti per la progressiva erogazione di ciascun contributo da parte dell'ISTAT, avuto riguardo alla suddivisione per anni dello stanziamento statale di cui all'articolo 50, comma 1 del Decreto-Legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n. 122.

Il **contributo forfettario fisso per il funzionamento degli UCC** sarà corrisposto dall'Istat per i due terzi entro maggio 2011 (pari ad Euro=, ad oggi però non ancora accreditato) e per un terzo entro gennaio 2013 (per i restanti Euro=), come evidenziato nel prospetto che segue:

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	contributo forfettario fisso	entro Maggio 2011	entro Gennaio 2013
-			
-			
-			

Il **contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione** sarà erogato dall'Istat in tre momenti distinti:

- entro settembre 2011, un anticipo commisurato al 10% di quanto spetterebbe nell'ipotesi in cui il numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza iscritte nella Lista Anagrafica Comunale fornita da ciascun Comune ai sensi della circolare n. 1 del 20 Dicembre 2010, nonché al numero di edifici e abitazioni non occupate rilevate al Censimento del 2001 (previsti Euro=);
- entro marzo 2012, un secondo anticipo commisurato al 60% di quanto spetterebbe nell'ipotesi in cui il numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza iscritte nella Lista Anagrafica Comunale fornita da ciascun Comune ai sensi della circolare n. 1 del 20 Dicembre 2010, nonché al numero di edifici e abitazioni non occupate rilevate al censimento del 2001 (previsti Euro=);
- entro ottobre 2012, il saldo ricalcolato in base all'effettivo numero di unità validate dall'Istat, al netto degli anticipi già erogati.

Il **contributo per l'incentivazione alla costituzione di UCC in forma associata** sarà corrisposto dall'Istat a ciascun UCC previsto entro ottobre 2012 (pari ad Euro=).

6. LA STRUTTURA DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DENOMINATO "....."

L'Ufficio Comunale di Censimento in forma associata denominato "....." è stato costituito, in relazione alla Circolare ISTAT n. 3/2011, tra i Comuni di per garantire l'organizzazione, a mezzo di strutture comuni, degli adempimenti relativi al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.

Ogni Amministrazione Comunale aderente con propria deliberazione di Giunta Comunale ha assegnato proprio personale all'Ufficio, ed in particolare:

COMUNE	RESIDENTI AL 01.01.2010	DELIBERA CHE APPROVA L'ACCORDO
-		Giunta Comunale n. ... del ... Marzo 2011
-		Giunta Comunale n. ... del ... Marzo 2011
-		Giunta Comunale n. ... del ... Marzo 2011

Con i medesimi atti, gli enti coinvolti hanno assegnato proprio personale, indicato nel prospetto che segue, all'Ufficio, ed in particolare:

COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE COMUNE DI APPARTENENZA	PROFILO PROFESSIONALE	COMPITI ASSEGNATI
Per il Comune di		
-		Coordinatore per il Comune di
-		Collaboratore
-		Collaboratore
-		Collaboratore
per il Comune di		
-		Coordinatore per il Comune di
-		Collaboratore
-		Collaboratore
-		Collaboratore
-		Collaboratore

6.1 SEDE DELL'UCC IN FORMA ASSOCIATA

La sede dell'UCC in forma associata "....." è stata individuata nella sede legale del Comune di, posta in, utilizzabile senza investimenti particolarmente significativi per la parte impiantistica e di adeguamento alle norme di sicurezza.

La soluzione è facilmente accessibile in quanto posta a pian terreno e dotata di parcheggi.

Al primo piano vi sono la Sala Giunta e la Sala Consiglio utilizzabile per le riunioni dell'UCC.

6.2 COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Si riportano di seguito i principali compiti spettanti all'UCC per lo svolgimento delle attività censuarie, come previsto dal Piano Generale dei Censimenti:

1. applicare le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento della rilevazione, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel PGC e nelle circolari dell'Istat;

2. selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali, secondo criteri e tempi stabiliti dall'Istat mediante la Circolare ISTAT n. 6/2011¹²;
3. formare, in collaborazione con l'Ufficio Regionale di Censimento di Bologna e l'Ufficio Provinciale di Censimento di Parma, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali, utilizzando i materiali all'uopo predisposti dall'Istat;
4. istituire in ogni sede municipale Centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di assistenza alla loro compilazione;
5. svolgere la rilevazione secondo modalità e tempi disposti dal PGC e dalle circolari dell'Istat;
6. utilizzare il Sistema SGR opportunamente predisposto dall'Istat per tutte le funzioni previste;
7. monitorare l'andamento della rilevazione e intervenire nei casi di criticità;
8. assistere le famiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari;
9. accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all'Istat;
10. effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenze (in questo caso se un addetto dell'UCC riveste anche l'incarico di rilevatore ovviamente non potrà revisionare i questionari a lui assegnati);
11. provvedere al confronto censimento/anagrafe e compilare il bilancio ad hoc degli esiti;
12. trasmettere all'Istat il suddetto bilancio e all'Ufficio Anagrafe le liste di individui iscritti in anagrafe ma irreperibili al Censimento e di individui censiti ma non iscritti in anagrafe;
13. formare i pacchi di questionari compilati secondo le specifiche definite dall'Istat con successiva circolare;
14. redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat con successiva circolare.

Un'altra funzione che potrebbe essere svolta presso dai Centri Comunali di Raccolta è quella di promozione della compilazione del questionario elettronico, sia attraverso l'installazione di una o più postazioni web a disposizione dei rispondenti sia attraverso la presenza presso il Centro di operatori formati all'utilizzo del questionario elettronico, così da poter fornire assistenza ai rispondenti che non abbiano familiarità con l'uso del PC e/o di Internet.

Infatti, tutte le attività volte a facilitare e promuovere la compilazione del questionario elettronico (ad esempio l'installazione di una o più postazioni web a disposizione dei rispondenti) contribuiscono a ridurre il carico di lavoro dell'UCC, al quale è richiesto di registrare l'arrivo ed effettuare la revisione dei questionari cartacei e di ricontattare la famiglia o ricorrere all'invio dei rilevatori sul campo nel caso di questionari incompleti, mentre per i questionari web la registrazione dell'arrivo, la revisione, l'inserimento dei modelli riepilogativi e della Lista A sono contestuali alla compilazione.

Inoltre, la compilazione web, oltre a facilitare il rispondente (attraverso la compilazione 'guidata' del questionario e la generazione automatica dei fogli aggiuntivi), consente l'aggiornamento immediato dello stato del questionario e dunque una gestione più efficiente degli interventi sul campo.

6.2.1 Forma di pagamento del personale addetto all'UCC

Il fondo a disposizione per pagare tutto il personale addetto all'UCC per il lavoro di back-office sarà costituito in primis dal contributo forfettario fisso (già individuato dall'ISTAT ed indicato nel precedente paragrafo 5). Altre due quote andranno ad alimentare questo fondo: la prima sarà una quota variabile relativamente al ritorno dei questionari compilati via web o restituiti spontaneamente in quanto, in tali casi, di norma l'attività del rilevatore sul campo viene meno mentre l'altra è la quota rimanente del fondo incentivante la costituzione dell'UCC in forma associata.

Ad ogni componente dell'Ufficio Comunale di Censimento in forma associata verrà riconosciuto un contributo economico in base al tempo necessario per l'esame dei nominativi contenuti nelle schede di famiglia revisionate e per gli altri adempimenti che saranno necessari per garantire il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.

¹² Circolare ISTAT n. 6/2011 del 21 Giugno 2011, avente all'oggetto "15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni – Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali"

Il compenso lordo che percepirà ciascun addetto di UCC per il proprio lavoro di back-office sarà in proporzione al numero di soggetti che saranno revisionati, in pratica:

$$\text{Compenso percepito} = \frac{\text{Contributo forfettario fisso} + \text{Quota incentivante web} + \text{Quota rimanente Fondo Incentivante}}{\text{Popolazione Censita nel Comune al termine delle operazioni censuarie}} \times \text{Soggetti revisionati}$$

Più schede individuali (o soggetti) corregherà più alto sarà il compenso che ogni componente di UCC percepirà per la sua attività di back-office.

Tali importi saranno liquidati agli addetti dell'UCC utilizzando la possibilità prevista dall'articolo 14, comma 5 del C.C.N.L. 1 Aprile 1999, che testualmente prevede "E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro".¹³

Gli importi, salvo diverse disposizioni che dovessero sopraggiungere, sono da ritenere comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale (parere ARAN 499-17H1¹⁴). Tra l'altro non si può dimenticare che l'articolo 1 comma 192 della Finanziaria 2006 ha previsto esplicitamente che a decorrere dal 1 Gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi comprese quelli a carico delle Amministrazioni. Pertanto nessun dubbio che le somme siano

¹³ **Nella espressione 'compensi Istat' sono da ricomprendere anche quelli relativi ai censimenti? Tali compensi possono essere corrisposti anche ai titolari delle posizioni organizzative?**

Riteniamo di poter chiarire che nella espressione "specifici compensi corrisposti dall'ISTAT per le prestazioni connesse ad indagini periodiche", contenuta nell'articolo 14, comma 5, del CCNL del 1 Aprile 1999, sono certamente da ricomprendere anche quei compensi che sono correlati ai censimenti. I compensi di cui sopra possono essere corrisposti anche al personale incaricato di una posizione organizzativa, secondo la previsione dell'articolo 39, comma 2, ultimo periodo, del CCNL del 14 Settembre 2000. Tale ultima disposizione contrattuale prescrive, peraltro, che i compensi in parola devono essere erogati "in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato" che ogni ente dovrebbe aver adottato per una corretta gestione dell'istituto. Non riteniamo, pertanto, che le maggiori prestazioni orarie rese dal personale titolare di posizioni organizzative possano essere retribuite secondo la disciplina del lavoro straordinario

Quali sono le regole che presenziano al riconoscimento dei compensi ISTAT?

La materia dei compensi Istat è disciplinata dall'articolo 14, comma 5, del CCNL del 1 Aprile 1999, che espressamente consente "la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti od organismi pubblici autorizzati, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario di lavoro ordinario".

Dalla predetta previsione contrattuale sembra emergere con chiarezza che:

- il soggetto che determina il compenso è l'ISTAT;
- l'ISTAT accredita all'ente interessato le somme da corrispondere ai lavoratori;
- l'ente provvede a corrispondere le predette somme al personale che ha partecipato all'indagine;
- non sono richiesti interventi o apprezzamenti discrezionali da parte della dirigenza;
- la materia non è affidata alla contrattazione decentrata.

Sui compensi ISTAT si veda anche l'articolo 39, comma 2 del CCNL del 14 Settembre 2000

¹⁴ **Le somme accreditate dall'Istat per il censimento della popolazione sono al lordo o al netto degli oneri riflessi?**
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Circolare n. 19 del 24 Aprile 2002 "Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 13 Giugno 2002) afferma (Avvertenze specifiche di comparto, pag. 127): "Con l'occasione si rammenta che tra le risorse individuate ai fini dell'alimentazione del fondo sono comprese anche quelle derivanti dalla disciplina di cui all'articolo 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 (ora articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163), che destina ad incentivazione del personale un importo Tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, analogamente alle somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione dell'ICI e dei compensi corrisposti per le attività svolte per le rilevazioni statistiche dell'ISTAT". Tale è sempre stata anche la nostra posizione sull'argomento.

comprehensive anche di qualsiasi onere a carico dell'Amministrazione (CPDEL, Inail, Irap, ecc.) che andrà quindi scorporato prima dell'inserimento in busta paga.

Qualche perplessità potrebbe essere sollevata sul pagamento dei compensi ai componenti degli uffici comunali del censimento in considerazione dei limiti di spesa per il imposti dalla normativa vigente e delle conseguenti responsabilità per la violazione dei limiti stessi.

Il problema è risolvibile grazie ad aspetti fondamentali, ed in particolare: uno giuridico, relativo alla natura della spesa, ed uno più economico-finanziario, relativo al rispetto delle regole sul contenimento della spesa. Per quest'ultimo, la norma in questione è l'articolo 1, comma 557, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'articolo 14 del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122.

1. **La natura della spesa.** I fondi che sono utilizzati per pagare chi opera per il censimento non sono comunali ma sono erogati dall'ISTAT, come abbiamo già visto al punto 5 – Contributi economici erogati da ISTAT all'UCC. Di conseguenza, come ha chiarito molto efficacemente anche la Corte dei Conti, (su tutte, Sezione Autonomie - Deliberazione 9 Novembre 2009, n. 16/2009/PAR), tutte le forme d'incentivazione del personale non fanno parte delle spese di personale, perché si autoalimentano e non comportano quindi un effettivo aumento della spesa stessa. Infatti, le somme corrisposte dall'Istat per il pagamento dei dipendenti incaricati delle operazioni censuarie non devono subire il taglio del 5 o del 10%, previsto dall'articolo 9, comma 2, della Legge 30 Luglio 2010 n. 122¹⁵.
2. **L'aspetto economico-finanziario.** Se le somme suddette non rientrano fra le spese per il personale, è ovvio che "possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa".

Questa interpretazione è confermata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi di Costi del Lavoro Pubblico, che con propria nota (Prot. n.00070839) in risposta ad una specifica richiesta in merito dell'ISTAT del 31 Maggio 2011, n. SP/640.2011, conferma che le spese per il censimento non rientrano fra quelle del personale e quindi non subiscono i vincoli previsti per quest'ultime.

Naturalmente quanto sopra è valido a condizione che siano rispettati i seguenti presupposti :

- assoluta indispensabilità delle assunzioni, previa analitica dimostrazione dell'assenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente e previo prioritario ricorso all'utilizzazione dell'istituto del lavoro straordinario;
- Instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento, nei limiti temporali dello stesso, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione;

¹⁵ *In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.*

- esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo, sia pur di lieve entità, a carico del bilancio dell'ente: di conseguenza, le eventuali assunzioni potranno avvenire solo nello stretto limite delle risorse trasferite".

I compensi saranno liquidati solamente dopo che l'ISTAT avrà accreditato al Comune di, Comune capofila, le somme relative al fondo a disposizione per pagare tutto il personale addetto all'UCC per il lavoro di back-office.

6.3 IL RESPONSABILE DELL'UCC IN FORMA ASSOCIATA “.....”

In data 31 Marzo 2011 il Sindaco del Comune di, con proprio atto, ha formalmente costituito l'Ufficio, nominando altresì il Sig., nato a il, residente in, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di, inquadrato nella categoria, profilo professionale Istruttore Amministrativo, quale Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento nonché Responsabile del trattamento dei dati personali come previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196.

6.3.1 Forma di pagamento del Responsabile

Al Responsabile di UCC costituito in forma associata spetta un compenso per l'attività di coordinamento assegnata pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo riconosciuto dall'ISTAT quale incentivo per la costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento in forma associata, e precisamente:

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Contributo forfettario fisso		Incentivo Costituzione UCC in forma associata	Quota del 25% per il Responsabile
-		==> 20%	€ -	€ -
-			€ -	€ -
-			€ -	€ -

Per quanto riguarda la liquidazione dell'importo a favore del Responsabile di UCC valgono le medesime condizioni indicate nel punto 6.2.1 - Forme di pagamento del personale addetto all'UCC, quindi utilizzando la possibilità prevista dall'articolo 14 comma 5 del C.C.N.L. 1 Aprile 1999 e da ritenersi comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione dopo che l'ISTAT avrà versato al Comune di, Comune capofila, il contributo per l'incentivazione alla costituzione di UCC in forma associata (presumibilmente ad Ottobre 2012).

Il Responsabile potrà appoggiare operativamente l'UCC e, pertanto, revisionare i questionari restituiti da famiglie e dalle convivenze.

Questa attività sarà ricompensata con lo stesso criterio degli addetti all'UCC.

6.4 RILEVATORI DI CENSIMENTO

La Circolare ISTAT n. 6/2011 illustra nel dettaglio le modalità di reclutamento nonché i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di rilevatore in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.

L'incarico di rilevatore potrà essere affidato prioritariamente a personale dipendente delle Amministrazioni Comunali, oppure, qualora questo non sia disponibili o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità:

- ricorso a elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti;
- ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del Sistema Statistico Nazionale (Sistan);
- procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche Amministrazioni.

Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali di personale da reclutare attraverso le procedure di cui ai punti precedenti, ci si può avvalere delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di

somministrazione di lavoro, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasione o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate da ISTAT (*Articolo 50, comma 1, del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n. 122*), limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013 (*Articolo 50, comma 4, del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n. 122*).

Si è chiamati, qualora per il reclutamento del personale sia necessario ricorrere alle modalità indicate ai punti precedenti, al rispetto della normativa prevista per le differenti forme contrattuali di lavoro flessibile ovvero per il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, tenuti conto di quanto stabilito in materia dall'articolo 50 del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n. 122.

Il fabbisogno di rilevatori è determinato in un numero compreso tra un rapporto minimo di un rilevatore ogni 800 unità di rilevazione¹⁶ e un rapporto massimo di un rilevatore ogni 600 unità di rilevazione. Nel determinare altresì il fabbisogno di rilevatori occorrerà tenere conto della morfologia del territorio comunale, della numerosità dei cittadini stranieri iscritti in anagrafe, della popolazione residente in età superiore ai 65 anni, del grado di accessibilità alla rete Internet nel territorio.

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	N.ro Famiglie Anagrafiche al 01/01/2010	N.ro Convivenze Anagrafiche	Unità Edifici	Unità abitazioni non occupate	Unità di rilevazione
-					
-					
-					
-					
-					
-					
TOTALE	0	0	0	0	0

Occorrerà altresì tener conto di eventuali necessità di sostituzione nel corso della rilevazione censuaria,

¹⁶ *Le unità di rilevazione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, così come indicato nel "Piano Generale del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni" sono:*

- a) **le famiglie:** *cioè la famiglia anagrafica ovvero un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 30 Maggio 1989, 223;*
- b) **le convivenze:** *cioè la convivenza anagrafica ovvero un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223, e la convivenza non anagrafica ovvero le strutture residenziali collettive che ospitano solo persone non dimoranti abitualmente (alberghi, alcuni ospedali, ecc.);*
- c) **le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del censimento:** *cioè le persone che sono presenti nell'alloggio o nella convivenza alla data del censimento, ma che dimorano abitualmente in un altro alloggio o in un'altra convivenza dello stesso Comune oppure in un altro Comune o all'estero.*
- d) **le abitazioni:** *cioè un locale o un insieme di locali (stanze e vani accessori), separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto) e indipendente (ovvero dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno – strade, cortile, ecc. – o da spazi di disimpegno comune – pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc., cioè di un accesso tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni), inserito in un edificio o che costituisca esso stesso un edificio, destinato (costruito, ricostruito o convertito) stabilmente ad uso abitativo, anche nel caso che una parte di esso sia adibita ad ufficio, studio professionale, ecc;*
- e) **gli altri tipi di alloggio,** *se alla data del censimento costituiscono la dimora stabile o temporanea di una o più persone: cioè un alloggio non classificabile come abitazione (perché mobile, semi-permanente o improvvisato) che alla data del censimento costituisca la dimora stabile o temporanea di una o più persone (roulotte, camper, prefabbricati, baracche, capanne, grotte, garage, cantine e simili, ecc.);*
- f) **gli edifici:** *cioè le costruzioni, dotate di una propria struttura indipendente, di regola di concezione ed esecuzione unitaria, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione e/o alla produzione di beni e servizi, con le eventuali pertinenze, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno.*

a causa di rinunce o sollevazione dall'incarico, pertanto si potrà considerare una quota di sostituzione non inferiore al 10% del fabbisogno determinato.

Premesso ciò, secondo la stima ISTAT, i rilevatori da utilizzarsi nel territorio dell'UCC in forma associata "....." dovrebbero essere circa 23 oltre a 3 riserve.

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Unità di rilevazione	Fabbisogno Rilevatori
-		
-		
-		
-		
-		
-		
TOTALE	0	0

Per quanto riguarda i requisiti professionali, sempre la Circolare ISTAT n. 6/2011 ci viene in aiuto stabilendo che i rilevatori dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Tuttavia, al fine di favorire il reclutamento dei rilevatori tra il personale dipendente dei Comuni, l'incarico potrà essere affidato a dipendenti comunali in possesso di diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienza lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.

I rilevatori dovranno improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie soggetti alla rilevazione censuaria. Sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell'articolo 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (*Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196*)¹⁷.

Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all'interessato di compilare in modo consapevole e adeguato il questionario di censimento.

6.4.1 Compiti dei rilevatori

Come indicato nel Piano Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni deliberato dal Presidente dell'ISTAT in data 18 Febbraio 2011, i compiti complessivamente attribuibili ai rilevatori sono i seguenti:

¹⁷ **Articolo 10 - Raccolta dei dati**

1. I soggetti di cui all'articolo 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:
 - a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
 - b) fornisce le informazioni di cui all'articolo 10 della Legge e di cui all'articolo 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
 - c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
 - d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
 - e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis della legge.

- partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall'ISTAT (da tenersi presumibilmente tra il 12 Settembre ed il 9 Ottobre 2011);
- gestire quotidianamente, mediante l'uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'ISTAT, il diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal Responsabile dell'UCC o dal coordinatore competente per territorio;
- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell'ISTAT non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria;
- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell'UCC;
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- coadiuvare i coordinatori e il personale dell'UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta;
- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in essi contenuti;
- segnalare al coordinatore comunale o al Responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC o dal coordinatore.

Nell'espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal "Manuale della rilevazione" che sarà loro fornito dall'ISTAT al momento della formazione.

I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o da esigenze organizzative dell'UCC.

6.4.2 Forma di pagamento dei rilevatori

L'incarico si configura per le sue caratteristiche come **contratto di lavoro autonomo di natura occasionale**¹⁸, non comportante rapporto d'impiego subordinato e regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e dovrà essere espletato indicativamente nel periodo dal 10 Ottobre 2011 al 31 Dicembre 2011, salvo eventuali diverse disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica e dell'Ufficio Regionale, Provinciale o Comunale di Censimento.

L'Amministrazione Comunale di, quale Comune capofila, stipulerà i contratti.

¹⁸ *L'attività di lavoro autonomo di tipo occasionale trova il proprio fondamento giuridico nel "contratto d'opera" definito dall'articolo 2222 del Codice Civile. Si può parlare di contratto di prestazione occasionale d'opera nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d'opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l'attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale. La prestazione d'opera occasionale, infatti, si caratterizza per:*

- assenza di vincoli di orario;
- libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
- raggiungimento di un risultato;
- compenso determinato in funzione dell'opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
- assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
- non impiego di mezzi organizzati;
- unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l'assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.

Al rilevatore verrà corrisposto un compenso medio, al lordo di ritenute fiscali e contributive, per ogni questionario correttamente compilato:

- **Euro 4,50=** (quattro//50) per ogni questionario modello Istat.CP.1;
- **Euro 2,00=** (due//00=) per ogni questionario modello Istat.CP.EDI.

Sarà riconosciuto un ulteriore contributo variabile aggiuntivo sulla base dell'attività espletata e commisurato alla validazione della rilevazione effettuata da parte dell'ISTAT.

Il compenso da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio, consegna e trasporto dei questionari presso i Centri di Raccolta sul territorio e non ci potranno essere accolte richieste di rimborso di qualsiasi natura.

Il lavoratore autonomo occasionale presta la sua opera dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Il medesimo non emette fattura ma una ricevuta esclusa da Iva, la quale deve evidenziare il compenso lordo, la ritenuta d'acconto Irpef ed il compenso netto. Non va sottaciuto, inoltre, che il pagamento della ritenuta d'acconto non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore, il quale dovrà pagare, all'atto della dichiarazione dei redditi sui propri guadagni complessivi, l'integrazione dell'aliquota Irpef legata ai diversi scaglioni di reddito.

Dal punto di vista fiscale i proventi di attività occasionali di lavoro autonomo rientrano tra i redditi "diversi" individuati nell'articolo 67, lettera l, del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917.

Con riguardo, invece, all'individuazione dell'imponibile fiscale dei redditi occasionali di lavoro autonomo, il successivo articolo 71 del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917, prevede che lo stesso è costituito dall'ammontare del reddito percepito nel periodo di imposta al netto delle spese inerenti alla sua produzione.

In merito agli obblighi contributivi introdotti dall'articolo 44, comma 2, del Decreto Legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 Novembre 2003, n. 326, l'Inps con circolare n. 103 del 6 Luglio 2004, avente all'oggetto "*Legge 24 Novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti?*" ha precisato quanto segue:

- dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale debbono iscriversi alla Gestione separata Inps, qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore all'importo di Euro 5.000,00=;
- in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente;
- in presenza di una pluralità di rapporti, il lavoratore autonomo è obbligato a comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti ovvero durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in parola;
- nell'ipotesi di superamento della fascia di esenzione, ogni committente deve versare i contributi sugli ulteriori emolumenti corrisposti con le modalità ed termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi (e cioè con diritto di rivalsa di 1/3 a carico del lavoratore entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento), tramite modello F24;
- l'imponibile da assoggettare a contributi è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore al netto delle spese poste a carico del committente e risultante dalla nota emessa dal lavoratore medesimo.

Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di rilevazione, stipulata da parte di ISTAT.

La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, così come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli regolarmente e correttamente lavorati.

Siccome è stata data la possibilità anche ai componenti dell'UCC o ai dipendenti dei singoli Comuni aderenti di operare come rilevatori, qualora si verificasse il caso, non sarà possibile assegnare un incarico esterno di lavoro autonomo occasionale in quanto si tratta di attività rientrati tra i compiti istituzionali dell'Ente locale e sotto la protezione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Ci si scontrerebbe anche con l'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165¹⁹ che prevede che prima di affidare un incarico esterno è necessario verificare l'esistenza di professionalità interne, pertanto risulterebbe un po' difficile da dimostrare questo punto.

Per quanto riguarda la liquidazione dell'importo a favore dei rilevatori dipendenti dei Comuni che hanno aderito all'UCC valgono le medesime condizioni indicate nel punto 6.2.1 - Forme di pagamento del personale addetto all'UCC, quindi utilizzando la possibilità prevista dall'articolo 14 comma 5 del C.C.N.L. 1 Aprile 1999 e da ritenersi comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale.

I compensi saranno liquidati ai rilevatori solamente dopo che l'ISTAT avrà versato al Comune di, Comune capofila, le somme relative al contributo forfettario legato all'attività di rilevazione.

6.5 COORDINATORI DI CENSIMENTO

La Circolare ISTAT n. 6/2011 illustra altresì nel dettaglio le modalità di reclutamento nonché i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.

In particolare i coordinatori comunali devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli Uffici Demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso i centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.

Nell'accordo sottoscritto dai Sindaci in data 31 Marzo 2011 era già prevista questa figura: difatti si è previsto di nominare all'interno di ogni Centro Comunale di Raccolta un coordinatore comunale con il compito di coordinare le attività, individuato nella persona dell'Ufficiale d'Anagrafe e più precisamente:

Centri Comunali di Raccolta nell'UCC in forma associata	Nominativo del Coordinatore	Posta elettronica
-		
-		
-		
-		

Pertanto i coordinatori di censimento saranno

6.5.1 Compiti dei Coordinatori

Come indicato nel Piano Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni deliberato dal Presidente dell'ISTAT in data 18 Febbraio 2011, i compiti complessivamente attribuibili ai coordinatori sono i seguenti:

- partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall'ISTAT (da tenersi presumibilmente tra il 12 Settembre ed il 9 Ottobre 2011);
- coadiuvare il Responsabile dell'UCC nella formazione dei rilevatori;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
- coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti;
- coordinare l'attività dei rilevatori per effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell'ISTAT non abbia dato luogo a effettivo recapito alla famiglia destinataria, per assicurare il recupero dei questionari compilati presso le famiglie non ancora rispondenti, per rilevare le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nella LAC e per rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate;

¹⁹ **Articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165.** Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

- assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della rilevazione;
- riferire al Responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
- coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di revisione dei questionari compilati;
- controllare, tramite del Sistema SGR, le attività svolte dai rilevatori;
- effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenze;
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC ai fini del buon andamento della rilevazione censuaria.

Nello svolgimento dei compiti suddetti anche i coordinatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal "Manuale di rilevazione" che sarà loro fornito dall'ISTAT al momento della formazione.

6.5.2 Forma di pagamento dei Coordinatori

Ad ogni Coordinatore Comunale, così come indicato nell'accordo tra i Sindaci, spetterà un compenso per lo svolgimento dell'attività di coordinamento comunale pari al 15% (quindici per cento) dell'importo riconosciuto dall'ISTAT al rispettivo Comune quale incentivo per la costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento in forma associata, e precisamente .

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Contributo forfettario fisso		Incentivo Costituzione UCC in forma associata	Quota del 15% per il Coordinatore
-		==> 20%	€ -	€ -
-			€ -	€ -
-			€ -	€ -

Per quanto riguarda la liquidazione dell'importo a favore dei coordinatori dipendenti dei Comuni che hanno aderito all'UCC valgono le medesime condizioni indicate nel punto 6.2.1 - Forme di pagamento del personale addetto all'UCC, quindi utilizzando la possibilità prevista dall'articolo 14 comma 5 del C.C.N.L. 1 Aprile 1999 e da ritenersi comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione dopo che l'ISTAT avrà versato al Comune di, Comune capofila, il contributo per l'incentivazione alla costituzione di UCC in forma associata (presumibilmente ad Ottobre 2012).

Anche per i coordinatori nella loro attività di revisione dei questionari restituiti da famiglie e dalle convivenze verrà ricompensata con lo stesso criterio degli addetti all'UCC.

6.6 RIPARTIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Come già detto il Censimento è finanziato dall'ISTAT con un trasferimento articolato onnicomprensivo costituito da una parte fissa (in relazione alla popolazione residente al 1 Gennaio 2010) ed una parte variabile in relazione al numero di questionari rientrati oltre ad un'ulteriore incentivo per la costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento in forma associata, le cui modalità di erogazione sono indicate nel capitolo 5 – Contributi economici erogati da ISTAT all'UCC.

Ad ogni Comune spetterà una quota, quale rimborso delle spese generali sostenute (ad esempio telefonate, spedizione di corrispondenza, ecc.) per lo svolgimento dell'attività di rilevazione pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo riconosciuto dall'ISTAT al rispettivo Comune quale incentivo per la costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento in forma associata, e precisamente .

Comuni aderenti all'UCC in forma associata	Contributo forfettario fisso		Incentivo Costituzione UCC in forma associata	Quota del 25% per il Comune
-		==> 20%	€ -	€ -
-			€ -	€ -
-			€ -	€ -

Eventuali ulteriori spese, quali ad esempio l'acquisto di stampati e pubblicazioni non fornite direttamente da ISTAT, saranno anticipate dal Comune di in veste di Comune capofila. Tali spese, saranno successivamente ripartite, con apposito atto del Responsabile dell'UCC, tra i Comuni aderenti all'UCC in forma associato in relazione agli abitanti alla data del 31 gennaio 2010, e precisamente:

COMUNE	RESIDENTI AL 01.01.2010
-	
-	
-	
-	
-	
-	

7. CONFRONTO CENSIMENTO-ANAGRAFE

Nell'ambito del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, assume particolare importanza l'operazione di confronto contestuale tra risultati del censimento e dati anagrafici. Questa è parte integrante della rilevazione censuaria, ai fini di una corretta determinazione della popolazione censita. Inoltre, i risultati del confronto censimento-anagrafe costituiranno la base per le operazioni di revisione dell'archivio anagrafico da parte degli Uffici di anagrafe, come disposto dall'articolo 46 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223²⁰.

La revisione inizierà dopo la chiusura delle operazioni censuarie, secondo specifiche disposizioni che saranno impartite dall'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'Interno entro la data di chiusura della rilevazione censuaria.

7.1 CRITERI E TEMPI DEL CONFRONTO TRA CENSIMENTO E ANAGRAFE

L'UCC potrà iniziare le operazioni di confronto censimento-anagrafe, a partire dal momento in cui sarà disponibile in SGR la LAC aggiornata²¹, su ogni questionario restituito e per ogni riga del Diario cui sia stato attribuito uno stato finale. Quest'operazione dovrà essere effettuata tramite l'apposita funzione implementata nel Sistema di Gestione della Rilevazione (Menù Confronto Censimento-Anagrafe).

A differenza dei censimenti precedenti, nei questionari di censimento del 2011 non è presente il lembo staccabile (Modelli Istat CP.1bis e CP.2bis) contenente i dati identificativi delle persone censite come

²⁰ **Articolo 46 - Revisione delle anagrafi**

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.

²¹ Come detto, ai fini di consentire la rilevazione delle famiglie iscritte in anagrafe dopo il 31 dicembre 2010 (data di riferimento delle LAC sulla base delle quali è stata effettuata la spedizione dei questionari) e per consentire l'effettuazione del confronto censimento-anagrafe con la LAC aggiornata sulla base delle variazioni anagrafiche intercorse tra il 1° gennaio 2011 e l'8 ottobre 2011, l'UCC dovrà aggiornare la LAC.

dimoranti abitualmente. Gli UCC non potranno quindi disporre della Lista A oltre i tempi previsti per la consegna dei questionari compilati all'ISTAT e il confronto censimento-anagrafe dovrà necessariamente essere completato entro le date previste dal calendario delle operazioni.

La data di inizio del confronto censimento-anagrafe varia in base alla modalità con la quale i Comuni hanno aggiornato la LAC. Infatti, i Comuni che effettuano l'aggiornamento manuale della LAC, avranno la possibilità di iniziare le operazioni di confronto censimento-anagrafe a partire dal momento in cui dichiareranno concluso l'inserimento delle variazioni anagrafiche in SGR, mentre per gli altri Comuni bisognerà aspettare che sia disponibile in SGR la LAC aggiornata, a seguito del linkage tra i dati del primo e del secondo invio (effettuato a cura dell'ISTAT entro il 15 novembre).

Il secondo scarico della LAC e l'inserimento manuale delle variazioni anagrafiche non esauriscono tutte le posizioni anagrafiche da aggiornare all'8 ottobre 2011. Infatti, l'UCC dovrà tener conto di due situazioni specifiche che, per i ritardi o per la mancata comunicazione di alcune pratiche anagrafiche, possono avere effetti negativi sulla rilevazione.

In particolare, occorre far riferimento, da una parte, a individui che hanno subito eventi demografici (nascite, decessi, trasferimenti di residenza da e per altro Comune) con decorrenza giuridica precedente al 9 ottobre, ma non ancora trasmessi (o pervenuti) all'anagrafe; dall'altra, a persone che, avendo effettuato richieste di trasferimento di residenza prima della data del Censimento, si trovano in una posizione anagrafica ancora non definita o in corso di perfezionamento (ad esempio, perché si è ancora in attesa delle verifiche della dimora abituale o della cancellazione da parte del Comune di precedente dimora abituale). Se per quest'ultimo caso l'Ufficio di anagrafe è in grado di stilare una lista all'8 ottobre e di comunicarla all'UCC, per coloro i cui eventi non siano ancora stati trasmessi (o non siano pervenuti) agli Uffici di anagrafe bisognerà attendere la comunicazione formale all'anagrafe. Pertanto, al fine di perfezionare la rilevazione per i casi sopra citati, l'UCC dovrà essere costantemente aggiornato (per tutta la durata della rilevazione) dall'Ufficio anagrafe su tutti gli eventi demografici che si verificano a ridosso della data censuaria²².

La data di chiusura del confronto censimento-anagrafe è differenziata per classe di ampiezza demografica dei Comuni, e nel nostro caso, quali entità con meno di 20mila abitanti al 1° gennaio 2010 devono effettuare il confronto entro il 10 febbraio 2012.

Il confronto censimento-anagrafe avviene verificando la corrispondenza tra i dati identificativi di individui, famiglie e convivenze presenti nella LAC e quelli riportati dai rispondenti nella Lista A dei Fogli di famiglia (Modelli Istat CP.1 o Istat CP.1B) e nella Lista dei Fogli di convivenza (Modelli Istat CP.2) ovvero verificando se le persone presenti nella Lista A del Foglio di famiglia o nella Lista del Foglio di convivenza sono presenti anche nella LAC all'8 ottobre 2011. Nello specifico, se i componenti di famiglie e convivenze registrati nella Lista A dei questionari di rilevazione sono in numero uguale e coincidono con le persone che figurano in LAC, per l'UCC basterà confermare questa corrispondenza in SGR. In tutti gli altri casi, l'UCC dovrà riportare nel sistema le differenze tra le due fonti registrando, attraverso le apposite funzioni di SGR illustrate nei paragrafi successivi, i seguenti esiti del confronto:

- a) persone censite e presenti in LAC a un indirizzo diverso dello stesso Comune
- b) persone presenti in LAC non trovate al censimento
- c) persone censite ma non presenti in LAC.

Il punto a) non presenta particolari criticità dato che esso comporta solo un cambio di domicilio all'interno dello stesso Comune, anche se in alcuni casi sarà necessario contattare l'unità di rilevazione.

Al contrario, il trattamento delle incoerenze tra LAC e Lista A, punti b) e c), può implicare per l'UCC non solo la necessità di contattare l'unità di rilevazione ma, talvolta, di tornare sul campo per effettuare alcune verifiche necessarie ai fini della esatta determinazione della popolazione censita. In tale ambito, è importante distinguere il caso in cui la mancata corrispondenza tra LAC e Lista A riguarda l'intera famiglia o convivenza, dalla situazione in cui è il singolo componente della famiglia o della convivenza che risulta mancante o in più rispetto alla LAC.

²² *Al fine di monitorare questa attività, in SGR è stata prevista una funzione di ricerca per individuo che consente sia all'UCC sia all'Ufficio di anagrafe di accedere alle informazioni censuarie in modo da verificare se l'individuo, eventualmente soggetto ad una determinata movimentazione anagrafica, sia stato censito oppure no.*

Nei censimenti passati, la risoluzione delle differenze tra dato censuario e dato anagrafico richiedeva, contestualmente alla rilevazione censuaria, il ritorno sul campo dei rilevatori in prima istanza e l'accertamento degli Ufficiali di anagrafe, successivamente all'invio sul campo dei rilevatori e prima della chiusura del censimento, che effettuavano verifiche sulla dimora abituale dei rispondenti secondo gli esiti del confronto censimento-anagrafe. Questi accertamenti, ascrivibili al processo di revisione dei registri anagrafici, ritardavano notevolmente i tempi di chiusura delle operazioni censuarie, dato che essi comportavano l'espletamento di pratiche amministrative non strettamente connesse alla rilevazione censuaria. Per questo motivo, l'ISTAT ha stabilito che l'operazione di confronto censimento-anagrafe del censimento 2011 costituisca una fase separata e indipendente dal processo di revisione anagrafica.

Sulla base di queste considerazioni, e al fine di contenere gli errori di conteggio della popolazione censita, è previsto che durante il confronto censimento-anagrafe l'UCC debba, nei limiti del possibile, risolvere le discordanze che emergono tra LAC e Lista A contattando l'unità di rilevazione. Tuttavia, queste operazioni non dovranno rallentare l'andamento delle operazioni censuarie, che dovrà procedere secondo quanto previsto dal calendario delle attività.

Pertanto, per quel che riguarda le verifiche relative alle persone censite non presenti in LAC, il numero di ritorni sul campo potrà essere limitato se il recupero sistematico della sottocopertura anagrafica sarà effettuato in modo accurato dai rilevatori. Infatti, il recupero della sottocopertura verrà effettuato attraverso l'intervento mirato del rilevatore che, sulla base del Diario di sezione, consegna i questionari di censimento presso gli indirizzi per i quali sono stati rinvenuti (sulla base della LIFA e/o della RNC) segnali di potenziale presenza sul territorio (o presso altri indirizzi non presenti nel Diario, individuati dal rilevatore che effettua la ricognizione esaustiva della sezione).

Ai fini del recupero della sottocopertura, è importante che l'UCC fornisca indicazioni chiare ai rilevatori sul fatto che le unità eventualmente presenti in un determinato alloggio, e non presenti in LAC, dovranno collocarsi nella Lista A dei questionari di censimento e quindi essere censite come persone dimoranti abitualmente solo se dimorano abitualmente nell'alloggio stesso. Qualora si tratti invece di persone non dimoranti abitualmente nell'alloggio, dovranno collocarsi in Lista B, se presenti nell'alloggio alla data del Censimento; altrimenti l'abitazione dovrà essere classificata come non occupata, e quindi la riga corrispondente del Diario dovrà essere chiusa con lo stato 'sottocopertura non trovata: abitazione non occupata (o 'sottocopertura: abitazione non occupata', in caso di sottocopertura non da LIFA/RNC). Ciò consentirà di evitare, in fase di confronto censimento-anagrafe, un ritorno sul campo per eventuali verifiche sulle persone censite come dimoranti abitualmente e non presenti in LAC.

Nel caso invece in cui una famiglia o convivenza non restituisca il questionario di censimento, l'UCC effettuerà almeno tre tentativi di contatto (di cui l'ultimo con rilevatore) prima che i componenti della famiglia o convivenza vengano registrati in SGR, a seguito del confronto censimento-anagrafe, come "Persone non trovate al censimento e presenti in LAC".

In ogni caso, la quantificazione di questi aggregati, e dei gruppi di popolazione con elevato rischio di sottoenumerazione censuaria – cittadini stranieri, bambini tra zero e cinque anni, famiglie unipersonali – potrà essere effettuata dall'UCC man mano che procedono le operazioni di confronto censimento-anagrafe, grazie alla compilazione automatica dei bilanci ad hoc predisposti in SGR. Attraverso queste informazioni di riepilogo, disponibili fino al livello di sezione di censimento, l'UCC potrà quantificare le incoerenze tra LAC e Lista A per ciascuno degli aggregati sopra citati, ed eventualmente predisporre interventi di recupero mirato sul territorio comunale.

7.2 GLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL CONFRONTO CENSIMENTO-ANAGRAFE

Per il 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, l'ISTAT ha previsto che le operazioni di confronto tra le LAC aggiornate all'8 ottobre e i questionari di famiglia e di convivenza siano effettuate tramite un'apposita funzione di SGR (Menù Confronto Censimento-Anagrafe), all'interno della quale i dati identificativi delle persone presenti in LAC all'8 ottobre 2011 vengono visualizzati e confrontati con quelli dei questionari.

7.3 DETERMINAZIONE DEI CENSITI D'UFFICIO E DELLE PERSONE NON TROVATE AL CENSIMENTO

Nel caso di mancata restituzione dei questionari, l'ISTAT ha previsto che l'UCC debba effettuare tre tentativi di contatto di cui almeno uno (l'ultimo) tramite rilevatore. A seguito dei tentativi di contatto possono configurarsi due possibili situazioni:

1. L'unità di rilevazione restituisce il questionario compilato; in questo caso l'UCC può procedere al confronto censimento-anagrafe. In particolare, qualora risulti mancante uno o più individui della stessa famiglia/convivenza, l'UCC dovrà contattarla per verificare se si tratti di un trasferimento di residenza o di una temporanea assenza dal luogo di dimora abituale. In quest'ultimo caso, l'UCC richiederà alla famiglia/convivenza le informazioni necessarie alla compilazione della Lista A e del Foglio individuale, completando così la compilazione del questionario. Nel caso di trasferimento di residenza di uno o più componenti della famiglia/convivenza, l'operatore dovrà selezionare "non censito" nell'apposita maschera e il sistema collocherà automaticamente queste unità di rilevazione nella lista delle "Persone non trovate al censimento e presenti in LAC"
2. L'UCC non riesce a recuperare il questionario di censimento per il verificarsi delle seguenti circostanze:
 - l'unità di rilevazione si rifiuta di rispondere. Nel caso in cui la famiglia/convivenza persista nel rifiuto, il rilevatore aggiornerà il Diario di sezione con l'esito 'rifiuto', informando il coordinatore e/o il responsabile dell'UCC che, preso atto della violazione dell'obbligo di risposta, procederà al censimento d'ufficio, selezionando per ogni componente la casella "censito/a". In questo modo tutte le persone della famiglia/convivenza saranno automaticamente inserite nella lista delle "Persone censite e presenti in LAC"
 - la famiglia/convivenza risulta temporaneamente assente. Per temporanea assenza s'intende l'allontanamento provvisorio dall'alloggio di dimora abituale (per villeggiatura, ricovero in Istituto di cura, lavoro, per visita a parenti o amici, ecc.). Nel caso in cui il rilevatore accerti la temporanea assenza, raccogliendo informazioni dal portiere dello stabile e/o dai vicini o altra persona informata, dovrà selezionare nel Diario di sezione lo stato 'fam/conv non trovata: temporaneamente assente', specificando chi ha fornito le informazioni e il motivo della temporanea assenza. Nella fase di confronto censimento-anagrafe, l'UCC procederà al censimento d'ufficio, selezionando per ogni componente la casella "censito/a". Il sistema inserirà in automatico ciascun individuo nella lista delle "Persone censite e presenti in LAC"
 - il rilevatore non riesce a rintracciare la famiglia/convivenza presente in LAC (o a reperire informazioni sulla sua temporanea assenza); se questa circostanza si verifica, il rilevatore selezionerà nel Diario di sezione lo stato corrispondente, a seconda che l'alloggio sia occupato da un'altra famiglia e/o da persone temporaneamente presenti, o che l'abitazione sia non occupata. Per questi casi, tutti i componenti confluiranno automaticamente nella lista delle "Persone non trovate al censimento e presenti in LAC".

Per tutti i casi di persone non trovate al Censimento e presenti in LAC, sarà compito dell'Ufficio Anagrafe, in una fase successiva alle operazioni censuarie, eseguire ulteriori accertamenti ed eventualmente procedere alla cancellazione della famiglia/convivenza e/o degli individui dall'anagrafe per "irreperibilità al censimento". Queste operazioni saranno espletate secondo procedure, modalità e tempi definiti mediante apposita circolare scritta dall'ISTAT d'intesa con il Ministero dell'Interno.

7.4 LA COMPILAZIONE DEI BILANCI AD HOC SUGLI ESITI DEL CONFRONTO CENSIMENTO-ANAGRAFE

A conclusione della rilevazione censuaria l'UCC dovrà rendere disponibile all'ISTAT, mediante caricamento sul Sistema SGR, il bilancio ad hoc contenente gli esiti del confronto tra censimento e anagrafe e formato da due quadri di sintesi.

Il primo riporterà le informazioni relative a:

- numero totale di fogli di famiglia e di convivenza compilati al censimento e numero totale di schede anagrafiche presenti in anagrafe all'8 Ottobre 2011;

- numero di fogli di famiglia e di convivenza compilati al censimento distinguendo tra quelli cui corrispondono perfettamente schede anagrafiche delle stesse famiglie e/o delle stesse convivenze e quelli in cui tale corrispondenza non sussiste;
- schede anagrafiche di famiglia e/o di convivenza cui non corrisponde alcun foglio di famiglia e/o di convivenza;
- i due saldi rilevanti del confronto per famiglie, riguardanti il numero complessivo di posizioni relative a famiglie e convivenze da assoggettare alle operazioni post-censuarie di accertamento da parte dell'Ufficio Anagrafe dei Comuni ai fini della eventuale loro iscrizione o cancellazione del registro di popolazione.

Il secondo quadro riporterà gli esiti del confronto per numero di individui, distinguendo tra residenti in famiglia o in convivenza, per sesso e per cittadinanza. Esso riporterà le informazioni di riepilogo prima assumendo come base di riferimento il numero di persone censite al 9 Ottobre 2011, in modo da pervenire al saldo delle persone censite e non iscritte in anagrafe, e poi assumendo come base di riferimento il numero delle persone iscritte in anagrafe all'8 Ottobre 2011, in modo da pervenire al saldo delle persone iscritte in anagrafe ma non censite per irreperibilità.

Inoltre, il secondo quadro del bilancio ad hoc conterrà ulteriori informazioni di riepilogo relative al numero di persone censite come dimoranti abitualmente e iscritte in anagrafe ad un indirizzo diverso dello stesso Comune; al numero di persone censite d'ufficio perché temporaneamente assenti; al numero di persone censite d'ufficio a seguito di violazione dell'obbligo di risposta; al numero di persone erroneamente censite più di una volta.

Le informazioni di riepilogo riportate nel secondo quadro del bilancio ad hoc consentiranno di conteggiare il numero di individui da sottoporre a revisione post-censuaria dell'anagrafe, come somma di quelli iscritti in anagrafe, ma irreperibili al censimento, e di quelli censiti, ma non iscritti in anagrafe.

I bilanci ad hoc compilati dai Comuni verranno validati dall'ISTAT contestualmente al processo di determinazione della popolazione legale.